

PRINCIPIO INTERNAZIONALE SUGLI INCARICHI DI ASSURANCE (ISAE) n. 3000 (Revised)

**INCARICHI DI ASSURANCE DIVERSI DALLE REVISIONI CONTABILI COMPLETE O DALLE
REVISIONI CONTABILI LIMITATE DELL'INFORMATIVA FINANZIARIA STORICA**

(In vigore per le relazioni di *assurance* datate il 15 dicembre 2015 o successivamente)

INDICE

	Paragrafo
Introduzione	1-4
Oggetto	5-8
Data di entrata in vigore	9
Obiettivi	10-11
Definizioni	12-13
Regole	
Svolgimento di un incarico di <i>assurance</i> in conformità ai principi ISAE	14-19
Principi etici	20
Accettazione e mantenimento	21-30
Controllo della qualità	31-36
Scetticismo professionale, giudizio professionale, capacità e tecniche di <i>assurance</i>	37-39
Pianificazione e svolgimento dell'incarico	40-47
Acquisizione delle evidenze	48-60
Eventi successivi	61
Altre informazioni	62
Descrizione dei criteri applicabili	63
Giungere alla conclusione di <i>assurance</i>	64-66
Redazione della relazione di <i>assurance</i>	67-71
Conclusioni senza modifica e con modifica	72-77
Altri obblighi di comunicazione	78
Documentazione	79-83
Linee guida ed altro materiale esplicativo	
Introduzione	A1
Obiettivi	A2
Definizioni	A3-A20
Svolgimento di un incarico di <i>assurance</i> in conformità ai principi ISAE	A21-A29
Principi etici	A30-A34
Accettazione e mantenimento	A35-A59

Controllo della qualità	A60–A75
Scetticismo professionale e giudizio professionale	A76–A85
Pianificazione e svolgimento dell'incarico	A86–A107
Acquisizione delle evidenze	A108–A139
Eventi successivi	A140–A141
Altre informazioni	A142
Descrizione dei criteri applicabili	A143–A145
Giungere alla conclusione di <i>assurance</i>	A146–A157
Redazione della relazione di <i>assurance</i>	A158–A187
Conclusioni senza modifica e con modifica	A188–A191
Altri obblighi di comunicazione	A192
Documentazione	A193–A200
Appendice: Ruoli e responsabilità	

Il principio internazionale sugli incarichi di *assurance* (ISAE) n. 3000 (Revised), *Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell'informativa finanziaria storica*, deve essere letto congiuntamente alla *Prefazione alle pronunce internazionali in tema di controllo della qualità, revisione contabile completa, revisione contabile limitata, altri incarichi di assurance e servizi connessi*.

Il presente Principio internazionale sugli incarichi di *assurance* (ISAE) n. 3000 (Revised) "*Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell'informativa finanziaria storica*" dell'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) è stato pubblicato in lingua inglese dall'International Federation of Accountants (IFAC) nel dicembre 2016. È stato tradotto in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con la collaborazione di Assirevi nel giugno 2017 e riprodotto con il permesso di IFAC. Il processo di traduzione del presente Principio è stato approvato da IFAC e la traduzione è stata svolta in conformità al "Policy Statement—Policy for Translating and Reproducing Standards Published by IFAC". Il testo approvato del presente Principio è quello pubblicato da IFAC in lingua inglese.

Testo in lingua inglese di International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information © 2016 di International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati.

Testo in lingua italiana di Principio internazionale sugli incarichi di *assurance* (ISAE) n. 3000 (Revised) - Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell'informativa finanziaria storica © 2017 di International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati.

Titolo originale: International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information ISBN: 978-1-60815-318-3

È necessario il permesso di IFAC per riprodurre, custodire o trasmettere il presente documento, o per fare usi similari dello stesso. A tal fine è possibile contattare: permissions@ifac.org.

Introduzione

1. Il presente principio internazionale sugli incarichi di *assurance* (nel seguito, anche “presente principio”) tratta degli incarichi di *assurance* diversi dalle revisioni contabili complete o limitate dell’informativa finanziaria storica, queste ultime trattate rispettivamente dai principi di revisione internazionali (ISA) e dai principi internazionali sugli incarichi di revisione limitata (ISRE). (Rif.: Parr. A21–A22)

2. Gli incarichi di *assurance* includono sia gli incarichi di attestazione, in cui una parte diversa dal professionista misura o valuta l'oggetto sottostante rispetto ai criteri, sia gli incarichi diretti, in cui il professionista misura o valuta l'oggetto sottostante rispetto ai criteri. Il presente principio contiene regole, linee guida e altro materiale esplicativo specifici per gli incarichi di attestazione di *assurance* ragionevole e gli incarichi di attestazione di *assurance* limitata. Il presente principio può essere applicato anche agli incarichi diretti di *assurance* ragionevole e agli incarichi diretti di *assurance* limitata, adattato e integrato secondo quanto necessario nelle circostanze dell'incarico.

3. Il presente principio si basa sul presupposto che:

- a) i membri del team dell'incarico e il responsabile del riesame della qualità dell'incarico (per quegli incarichi in cui sia stato nominato) sono soggetti alle Parti A e B del *Code of Ethics for Professional Accountants* emanato dall'International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA) relativamente agli incarichi di *assurance*, ovvero ad altri principi professionali o a disposizioni stabilite da leggi o regolamenti che siano almeno altrettanto stringenti; (Rif.: Parr. A30–A34)
- b) il professionista che sta svolgendo l'incarico appartiene a un soggetto incaricato che è tenuto a rispettare l'ISQC 1,¹ ovvero altri principi professionali o disposizioni stabilite da leggi o regolamenti, riguardanti la responsabilità di tale soggetto per il proprio sistema di controllo della qualità, che siano stringenti almeno quanto le regole contenute nell'ISQC 1. (Rif.: Parr. A61–A66)

4. Il controllo della qualità all'interno dei soggetti incaricati che svolgono incarichi di *assurance* e la conformità ai principi etici, inclusi quelli relativi all'indipendenza, sono ampiamente riconosciuti come aspetti di pubblico interesse e sono parte integrante di incarichi di *assurance* di elevata qualità. I professionisti che svolgono l'incarico che esercitano la libera professione sono tenuti ad avere un'approfondita conoscenza di tali principi. Se un professionista competente che svolge l'incarico sceglie di attestare la conformità al presente principio o ad altri principi internazionali sugli incarichi di *assurance* (di seguito, anche “principi ISAE”), è importante riconoscere che il presente principio include regole che riflettono il presupposto indicato al paragrafo precedente.

Oggetto

5. Il presente principio tratta degli incarichi di *assurance* diversi dalle revisioni contabili complete o limitate dell’informativa finanziaria storica, come specificato nel *Quadro sistematico internazionale per gli incarichi di assurance*. Laddove un principio ISAE specifico per un oggetto sia pertinente all'oggetto di un determinato incarico, quel principio si applica in aggiunta al presente principio. (Rif.: Parr. A21–A22)

¹Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC) n. 1 *Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi*. Si veda la nota 2 del *Quadro sistematico internazionale per gli incarichi di assurance*.

6. Non tutti gli incarichi svolti da professionisti sono incarichi di *assurance*. Altri incarichi svolti di frequente che non sono incarichi di *assurance*, come definiti dal paragrafo 12 a) (e quindi non sono oggetto dei principi ISAE), includono:

- a) gli incarichi oggetto dei principi internazionali sui servizi connessi (ISRS), quali gli incarichi per lo svolgimento di procedure concordate e incarichi di compilazione;²
- b) la predisposizione di dichiarazioni dei redditi qualora non sia espressa nessuna conclusione di *assurance*;
- c) gli incarichi di consulenza, quali le consulenze gestionali e fiscali. (Rif.: Par. A1)

7. Un incarico di *assurance* svolto in conformità ai principi ISAE può essere parte di un incarico più ampio. In tali circostanze, i principi ISAE sono pertinenti solo alla parte dell'incarico relativa all'*assurance*.

8. I seguenti incarichi, che possono essere coerenti con la descrizione di cui al paragrafo 12 a), non sono considerati incarichi di *assurance* in conformità ai principi ISAE:

- a) incarichi per testimoniare in procedimenti legali su aspetti relativi alla contabilità, alla revisione, alle imposte o di altra natura;
- b) incarichi che includono giudizi professionali, pareri o formulazioni da cui un utilizzatore può intendere un certo livello di *assurance*, qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni:
 - (i) tali giudizi, pareri o formulazioni sono solo marginali rispetto all'incarico nel suo complesso;
 - (ii) l'utilizzo di qualunque relazione scritta emessa è espressamente limitato ai soli potenziali utilizzatori specificati nella relazione stessa;
 - (iii) in base ad un accordo scritto con i potenziali utilizzatori specificati, l'incarico non è da intendersi come incarico di *assurance*;
 - (iv) nella relazione del professionista che svolge l'incarico, quest'ultimo non viene rappresentato come incarico di *assurance*.

Data di entrata in vigore

9. Il presente principio entra in vigore per gli incarichi di *assurance* per i quali la relativa relazione sia datata il 15 dicembre 2015 o successivamente.

Obiettivi

10. Nello svolgimento di un incarico di *assurance*, gli obiettivi del professionista sono i seguenti:

- a) acquisire un'*assurance* ragionevole o un'*assurance* limitata, a seconda dei casi, in merito al fatto se le informazioni sull'oggetto non contengano errori significativi;
- b) esprimere una conclusione sul risultato della misurazione o della valutazione dell'oggetto sottostante mediante una relazione scritta che comunichi una conclusione di *assurance* ragionevole o di *assurance* limitata e descriva gli elementi alla base della conclusione stessa; (Rif.: Par. A2)
- c) fare ulteriori comunicazioni come richiesto dal presente principio e da eventuali altri principi ISAE pertinenti.

11. In tutti i casi in cui non sia possibile acquisire un'*assurance* ragionevole o un'*assurance* limitata, come appropriato, e una conclusione con rilievi nella relazione del professionista non sia sufficiente nelle circostanze per le finalità di informativa ai potenziali utilizzatori, il presente principio richiede che il professionista dichiari l'impossibilità di

² ISRS 4400, Incarichi per lo svolgimento di procedure concordate relative all'informativa finanziaria, e ISRS 4410, Incarichi di compilazione

esprimere una conclusione ovvero receda dall'incarico (o si dimetta), qualora il recesso sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Definizioni

12. Ai fini del presente principio e degli altri principi ISAE, a meno che sia indicato diversamente, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato. (Rif.: Par. 27)

- a) Incarico di *assurance* - Un incarico in cui un professionista ha lo scopo di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per esprimere una conclusione volta ad accrescere il grado di fiducia dei potenziali utilizzatori, diversi dalla parte responsabile, nelle informazioni sull'oggetto (ossia nel risultato della misurazione o della valutazione di un oggetto sottostante rispetto a determinati criteri). Ogni incarico di *assurance* è classificato in base a due profili: (Rif.: Par. A3)
 - (i) un incarico di *assurance* ragionevole o un incarico di *assurance* limitata:
 - a. Incarico di *assurance* ragionevole - Un incarico di *assurance* in cui il professionista riduce il rischio dell'incarico ad un livello accettabilmente basso nelle circostanze dell'incarico stesso come base per la propria conclusione. La conclusione del professionista è espressa in una forma che comunica il proprio giudizio sul risultato della misurazione o della valutazione dell'oggetto sottostante rispetto a determinati criteri;
 - b. Incarico di *assurance* limitata - Un incarico di *assurance* in cui il rischio dell'incarico è maggiore rispetto a quello di un incarico di *assurance* ragionevole ma per il quale il professionista riduce tale rischio ad un livello che sia accettabile nelle circostanze dell'incarico stesso per poter esprimere una conclusione in una forma che comunica se, in base alle procedure svolte e alle evidenze acquisite, siano pervenuti all'attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto siano significativamente errate. In un incarico di *assurance* limitata la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure svolte sono limitate rispetto a quelle necessarie in un incarico di *assurance* ragionevole, ma sono pianificate per acquisire un livello di *assurance* che, a giudizio del professionista, sia adeguato. Il livello di *assurance* acquisito dal professionista è adeguato se è probabile che accresca la fiducia dei potenziali utilizzatori nelle informazioni sull'oggetto ad un grado chiaramente maggiore di irrilevante; (Rif.: Parr. A3-A7)
 - (ii) un incarico di attestazione o un incarico diretto: (Rif.: Par. A8)
 - a. Incarico di attestazione - Un incarico di *assurance* in cui una parte diversa dal professionista misura o valuta l'oggetto sottostante rispetto ai criteri. Inoltre una parte diversa dal professionista presenta spesso le informazioni risultanti sull'oggetto in una relazione o in una dichiarazione. In alcuni casi, tuttavia, le informazioni sull'oggetto possono essere presentate dal professionista nella relazione di *assurance*. In un incarico di attestazione, la conclusione del professionista indica se le informazioni sull'oggetto non contengono errori significativi. La conclusione del professionista può essere formulata con riferimento a: (Rif.: Parr. A178, A180)
 - i. l'oggetto sottostante e i criteri applicabili;
 - ii. le informazioni sull'oggetto e i criteri applicabili; ovvero
 - iii. una dichiarazione resa dalla parte appropriata, o dalle parti appropriate.
 - b. Incarico diretto - Un incarico di *assurance* nel quale il professionista misura o valuta l'oggetto sottostante rispetto ai criteri applicabili e presenta le informazioni risultanti sull'oggetto all'interno della relazione di *assurance*, o allegandole alla stessa. In un incarico diretto, la conclusione del professionista indica il risultato ottenuto dalla misurazione o dalla valutazione dell'oggetto sottostante rispetto ai criteri.
- b) Capacità e tecniche di *assurance* - Quelle capacità e tecniche di pianificazione, raccolta e valutazione di evidenze, comunicazione e rendicontazione dimostrate da un professionista di *assurance* che sono diverse dalle competenze riguardanti l'oggetto sottostante a qualsiasi incarico specifico di *assurance* ovvero la sua misurazione o valutazione. (Rif.: Par. A9)

- c) Criteri - I termini di riferimento utilizzati per misurare o valutare l'oggetto sottostante. I "criteri applicabili" sono i criteri utilizzati per un determinato incarico. (Rif.: Par. A10)
- d) Circostanze dell'incarico – L'ampio contesto che definisce un determinato incarico, che include: i termini dell'incarico; le caratteristiche dell'oggetto sottostante, indipendentemente dal fatto che un incarico sia di *assurance* ragionevole oppure di *assurance* limitata; i criteri di misurazione o di valutazione; le esigenze informative dei potenziali utilizzatori; le caratteristiche rilevanti della parte responsabile, del soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, della parte conferente e dei contesti in cui essi rispettivamente operano; ed altri aspetti, ad esempio, eventi, operazioni, condizioni e prassi, che possono avere un effetto significativo sull'incarico.
- e) Responsabile dell'incarico – Il partner, o altra persona nell'ambito del soggetto incaricato, che è responsabile dell'incarico e del suo svolgimento, nonché della relazione di *assurance* emessa, e che, ove richiesto, dispone dell'appropriata autorizzazione conferita da un organismo professionale, di vigilanza o da altro organismo previsto dalla legge. L'espressione "responsabile dell'incarico" va intesa, ove pertinente, come riferita alla figura equivalente nell'ambito del settore pubblico.
- f) Rischio dell'incarico - Il rischio che il professionista esprima una conclusione inappropriata nel caso in cui le informazioni sull'oggetto siano significativamente errate. (Rif.: Parr. A11–A14)
- g) Parte conferente - La parte che incarica, o le parti che incaricano, il professionista di svolgere l'incarico di *assurance*. (Rif.: Par. A15)
- h) Team dell'incarico - Il responsabile dell'incarico, i partner e il personale professionale che partecipano allo svolgimento dell'incarico, e le persone eventualmente impiegate dal soggetto incaricato ovvero da un altro soggetto appartenente alla rete, che svolgono procedure relative all'incarico. È escluso l'esperto esterno del professionista scelto dal soggetto incaricato o da un altro soggetto appartenente alla rete.
- i) Evidenze - Informazioni utilizzate dal professionista per giungere alla propria conclusione. Le evidenze includono sia le informazioni contenute nei sistemi informativi pertinenti, ove presenti, sia altre informazioni. Ai fini dei principi ISAE: (Rif.: Parr. A146–A152)
 - (i) la sufficienza delle evidenze è la misura della loro quantità;
 - (ii) l'appropriatezza delle evidenze è la misura della loro qualità.
- j) Soggetto incaricato – Un professionista, uno studio professionale, una società o un'altra entità costituiti da singoli professionisti. L'espressione "soggetto incaricato" va intesa, ove pertinente, come riferita alla figura equivalente nell'ambito del settore pubblico.
- k) Informativa finanziaria storica – Informazioni espresse in termini finanziari relative ad una determinata impresa, derivanti principalmente dal sistema contabile dell'impresa, che riguardano eventi economici verificatisi in periodi amministrativi precedenti ovvero condizioni o circostanze di tipo economico presenti a date di riferimento passate.
- l) Funzione di revisione interna – La funzione di un'impresa che svolge attività di *assurance* e di consulenza allo scopo di valutare e migliorare l'efficacia dei processi di governance, di gestione del rischio e di controllo interno dell'impresa.
- m) Potenziali utilizzatori – La persona (le persone) o l'organizzazione (le organizzazioni), o il relativo gruppo (i relativi gruppi) che il professionista si aspetta utilizzeranno la relazione di *assurance*. In alcuni casi, possono esserci potenziali utilizzatori diversi dai destinatari della relazione di *assurance*. (Rif.: Parr. A16–A18, A37)
- n) Soggetto che effettua la misurazione o la valutazione - La parte o le parti che misurano o valutano, l'oggetto sottostante rispetto ai criteri. Il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione possiede competenze specifiche sull'oggetto sottostante. (Rif.: Parr. A37, A39)
- o) Errore — Una differenza tra le informazioni sull'oggetto e la misurazione o la valutazione appropriata dell'oggetto sottostante in conformità ai criteri. Gli errori possono essere intenzionali o non intenzionali, qualitativi o quantitativi, e includono le omissioni.
- p) Errore nella rappresentazione dei fatti (con riferimento alle altre informazioni) – Altre informazioni formulate o rappresentate in modo non corretto, che non sono riferite al contenuto delle informazioni sull'oggetto o della relazione di *assurance*. Un errore significativo nella rappresentazione dei fatti può inficiare la credibilità del documento che contiene le informazioni sull'oggetto.

- q) Altre informazioni – Informazioni (diverse dalle informazioni sull'oggetto e dalla relativa relazione di *assurance*) incluse per legge, per regolamento o per consuetudine in un documento che contiene le informazioni sull'oggetto e la relativa relazione di *assurance*.
- r) Professionista - La persona o le persone che svolgono l'incarico (generalmente il responsabile dell'incarico o altri membri del team dell'incarico ovvero, in base alle circostanze, il soggetto incaricato). Laddove il presente principio indichi esplicitamente che una regola o una responsabilità sia adempiuta dal responsabile dell'incarico, si utilizza il termine “responsabile dell'incarico” in luogo di quello di “professionista”. (Rif.: Par. A37)
- s) Esperto del professionista (nel seguito, anche “proprio esperto”) – Una persona o un'organizzazione in possesso di competenze in un settore diverso da quello dell'*assurance*, il cui lavoro in tale settore è utilizzato dal professionista per assisterlo nell'acquisire evidenze sufficienti ed appropriate. L'esperto del professionista può essere un esperto interno (che è un partner o un membro del personale professionale, incluso il personale a tempo determinato, del soggetto incaricato di cui fa parte il professionista o di altro soggetto appartenente alla rete), ovvero un esperto esterno.
- t) Giudizio professionale — L'utilizzo della formazione professionale, delle conoscenze e dell'esperienza pertinenti, nel contesto definito dai principi di *assurance* e dai principi etici, nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell'incarico.
- u) Scetticismo professionale – Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori, e una valutazione critica delle evidenze.
- v) Parte responsabile - La parte responsabile, o le parti responsabili, dell'oggetto sottostante. (Rif.: Par. A37)
- w) Rischio di errore significativo - Il rischio che le informazioni sull'oggetto siano significativamente errate prima di essere sottoposte all'incarico.
- x) Informazioni sull'oggetto - Il risultato della misurazione o della valutazione dell'oggetto sottostante rispetto ai criteri, ossia le informazioni derivanti dall'applicazione dei suddetti criteri all'oggetto sottostante. (Rif.: Par. A19)
- y) Oggetto sottostante - Il fenomeno che viene misurato o valutato applicando i criteri.

13. Ai fini del presente principio e degli altri principi ISAE, i riferimenti alla "parte appropriata" o alle “parti appropriate” devono essere intesi da qui in avanti come "la parte responsabile, il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, o la parte conferente, a seconda dei casi”. (Rif.: Parr. A20, A37)

Regole

Svolgimento di un incarico di *assurance* in conformità ai principi ISAE

Conformità ai principi pertinenti ai fini dell'incarico

14. Il professionista deve rispettare il presente principio e qualsiasi principio ISAE specifico per l'oggetto e pertinente ai fini dell'incarico.

15. Il professionista non deve attestare la conformità al presente principio o a qualsiasi altro principio ISAE se non si è attenuto alle regole del presente principio e di qualsiasi altro principio ISAE pertinente ai fini dell'incarico. (Rif.: Parr. A21–A22, A170)

Testo di un principio ISAE

16. Per comprendere quali siano gli obiettivi di un principio ISAE e applicarne correttamente le regole, il professionista deve comprendere il testo del principio stesso nella sua interezza, incluse le linee guida e l'altro materiale esplicativo. (Rif.: Parr. A23–A28)

Conformità alle regole pertinenti

17. Ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo successivo, il professionista deve rispettare ogni regola del presente principio e di eventuali altri principi ISAE specifici per l'oggetto, a meno che, nelle circostanze dell'incarico, la regola non sia pertinente in quanto subordinata a una condizione che non sussiste. Le regole che si applicano unicamente agli incarichi di *assurance* ragionevole o a quelli di *assurance* limitata sono presentate in due colonne distinte e contrassegnate dalla lettera "L" (*assurance* limitata) o "R" (*assurance* ragionevole) che segue il numero del paragrafo. (Rif.: Par. A29)

18. In circostanze eccezionali, il professionista può ritenere necessario derogare ad una regola pertinente contenuta in un principio ISAE. In tali circostanze, il professionista deve svolgere procedure alternative per conseguire la finalità prevista da quella regola. Si presume che la necessità per il professionista di derogare ad una regola pertinente si presenti soltanto qualora tale regola preveda lo svolgimento di una specifica procedura che, nelle particolari circostanze dell'incarico, risulterebbe inefficace per il conseguimento della finalità della regola stessa.

Mancato raggiungimento di un obiettivo

19. Qualora non sia possibile raggiungere un obiettivo contenuto nel presente principio, o in un principio ISAE specifico per l'oggetto e pertinente ai fini dell'incarico, il professionista deve valutare se ciò gli richieda di esprimere una conclusione con modifica ovvero di recedere dall'incarico (qualora il recesso sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili). Il mancato raggiungimento di un obiettivo contenuto in un principio ISAE pertinente costituisce un aspetto significativo che deve essere documentato in conformità al paragrafo 79 del presente principio.

Principi etici

20. Il professionista deve rispettare le Parti A e B del Codice IESBA relativamente agli incarichi di *assurance*, ovvero altri principi professionali o disposizioni stabilite da leggi o regolamenti che siano almeno altrettanto stringenti. (Rif.: Parr. A30–A34, A60)

Accettazione e mantenimento

21. Il responsabile dell'incarico deve assicurarsi che il soggetto incaricato abbia seguito le procedure appropriate per l'accettazione ed il mantenimento dei rapporti con il cliente e degli incarichi di *assurance*, e deve stabilire se le conclusioni raggiunte a tale riguardo siano appropriate.

22. Il professionista deve accettare o mantenere un incarico di *assurance* soltanto quando: (Rif.: Parr. A30–A34)

- a) non ha ragione di ritenere che i principi etici applicabili, inclusi quelli di indipendenza, non saranno rispettati;
- b) è convinto che le persone che devono svolgere l'incarico possiedano complessivamente le competenze e le capacità appropriate (si veda anche il paragrafo 32);
- c) gli elementi in base ai quali l'incarico deve essere svolto sono stati concordati:
 - (i) stabilendo che le condizioni indispensabili per un incarico di *assurance* siano presenti (si vedano anche i paragrafi 24-26);
 - (ii) confermando che vi sia una comprensione comune dei termini dell'incarico tra il professionista e la parte conferente, inclusi gli obblighi di reportistica del professionista.

23. Qualora il responsabile dell'incarico acquisisca informazioni che, se fossero state disponibili prima, avrebbero indotto il soggetto incaricato a rifiutare l'incarico, il responsabile dell'incarico deve darne immediata comunicazione al soggetto incaricato, in modo che quest'ultimo e il responsabile dell'incarico medesimo possano intraprendere le azioni necessarie.

Condizioni indispensabili per l'incarico di assurance

24. Al fine di stabilire se le condizioni indispensabili per un incarico di *assurance* siano presenti, il professionista, sulla base di una conoscenza preliminare delle circostanze dell'incarico e di una discussione con la parte appropriata, o le parti appropriate, deve stabilire se: (Rif.: Parr. A35–A36)

- a) i ruoli e le responsabilità delle parti appropriate siano adeguati alle circostanze; (Rif.: Parr. A37–A39)
- b) l'incarico presenti tutte le seguenti caratteristiche:
 - (i) l'oggetto sottostante è appropriato; (Rif.: Parr. A40–A44)
 - (ii) i criteri che il professionista prevede verranno applicati nella predisposizione delle informazioni sull'oggetto sono idonei nelle circostanze dell'incarico, incluso il fatto che presentino le seguenti caratteristiche: (Rif.: Parr. A45–A50)
 - a. pertinenza,
 - b. completezza,
 - c. attendibilità,
 - d. neutralità,
 - e. comprensibilità;
 - (iii) i criteri che il professionista prevede verranno applicati nella predisposizione delle informazioni sull'oggetto saranno resi disponibili ai potenziali utilizzatori; (Rif.: Parr. A51–A52)
 - (iv) il professionista ritiene di essere in grado di acquisire le evidenze necessarie a supportare la propria conclusione; (Rif.: Parr. A53–A55)
 - (v) la conclusione del professionista, nella forma appropriata, a seconda dei casi, per un incarico di *assurance* ragionevole o per un incarico di *assurance* limitata, deve essere inserita in una relazione scritta;
 - (vi) una motivazione logica che include, nel caso di un incarico di *assurance* limitata, il fatto che il professionista ritiene di essere in grado di acquisire un livello adeguato di *assurance*. (Rif.: Par. A56)

25. Qualora non siano presenti le condizioni indispensabili per un incarico di *assurance*, il professionista deve discutere la questione con la parte conferente l'incarico. Qualora non sia possibile apportare le modifiche necessarie per soddisfare le condizioni indispensabili, il professionista non deve accettare l'incarico come incarico di *assurance*, a meno che ciò sia richiesto da leggi o regolamenti. Tuttavia, un incarico svolto in tali circostanze non è conforme ai principi ISAE. Di conseguenza, il professionista non deve includere nella relazione di *assurance* nessun riferimento al fatto che l'incarico è stato svolto in conformità al presente principio o a qualsiasi altro principio ISAE.

Limitazione allo svolgimento di procedure imposta prima dell'accettazione dell'incarico

26. Qualora la parte conferente, nei termini dell'incarico di *assurance* proposto, imponga una limitazione allo svolgimento di procedure tale da far ritenere al professionista che ciò comporterà una dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione sulle informazioni sull'oggetto, il professionista non deve accettare tale incarico come incarico di *assurance*, a meno che ciò sia richiesto da leggi o regolamenti. (Rif.: Par. A155 c)

Accordo sui termini dell'incarico

27. Il professionista deve concordare i termini dell'incarico con la parte conferente. I termini concordati dell'incarico devono essere specificati ad un livello di dettaglio sufficiente in una lettera di incarico o in un'altra forma idonea di accordo scritto o di conferma scritta, oppure in leggi o regolamenti. (Rif.: Parr. A57–A58)

28. Con riferimento agli incarichi ricorrenti, il professionista deve valutare se le circostanze richiedono che i termini dell'incarico siano modificati e se vi sia la necessità di ricordare alla parte conferente i termini vigenti dell'incarico.

Accettazione di un cambiamento nei termini dell'incarico

29. Il professionista non deve acconsentire ad un cambiamento nei termini dell'incarico laddove non esista una motivazione ragionevole per farlo. Qualora avvenga tale cambiamento, il professionista non deve ignorare le evidenze acquisite prima del cambiamento stesso. (Rif.: Par. A59)

Relazione di assurance prescritta da leggi o regolamenti

30. In alcuni casi, le leggi o i regolamenti di uno specifico ordinamento giuridico prescrivono lo schema o la formulazione della relazione di *assurance*. In tali circostanze, il professionista deve valutare:

- a) se i potenziali utilizzatori possano fraintendere la conclusione di *assurance*;
- b) in caso affermativo, se una spiegazione aggiuntiva all'interno della relazione di *assurance* possa attenuare il possibile fraintendimento.

Qualora il professionista concluda che una spiegazione aggiuntiva all'interno della relazione di *assurance* non possa attenuare il possibile fraintendimento, egli non deve accettare l'incarico, a meno che ciò sia richiesto da leggi o regolamenti. Un incarico svolto in conformità a tali leggi o regolamenti non è conforme ai principi ISAE. Di conseguenza, il professionista non deve includere nella relazione di *assurance* nessun riferimento al fatto che l'incarico è stato svolto in conformità al presente principio o a qualsiasi altro principio ISAE (si veda anche il paragrafo 71).

Controllo della qualità

Caratteristiche del responsabile dell'incarico

31. Il responsabile dell'incarico deve:

- a) appartenere ad un soggetto incaricato che applica l'ISQC1, ovvero altri principi professionali o disposizioni di leggi o regolamenti, che siano stringenti almeno quanto le regole contenute nell'ISQC 1; (Rif.: Parr. A60–A66)
- b) possedere le capacità e le tecniche di *assurance* sviluppate attraverso un'approfondita formazione professionale e applicazione pratica; (Rif.: Par. A60)
- c) avere competenza sufficiente in merito all'oggetto sottostante e alla sua misurazione o valutazione per accettare la responsabilità della conclusione di *assurance*. (Rif.: Parr. A67–A68)

Assegnazione del team

32. Il responsabile dell'incarico deve: (Rif.: Par. A69)

- a) convincersi che le persone che devono svolgere l'incarico possiedano complessivamente le competenze e le capacità appropriate per: (Rif.: Parr. A70–A71)
 - (i) svolgere l'incarico in conformità ai principi pertinenti e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
 - (ii) ii. consentire l'emissione di una relazione di *assurance* appropriata alle circostanze;
- b) convincersi che il professionista sarà in grado di essere coinvolto nel lavoro:
 - (i) di un proprio esperto quando deve essere utilizzato il lavoro di tale esperto; (Rif.: Parr. A70–A71)
 - (ii) di un altro professionista, che non faccia parte del team dell'incarico, quando deve essere utilizzato il lavoro di *assurance* di tale professionista, (Rif.: Parr. A72–A73)

in misura sufficiente ad accettare la responsabilità della conclusione di *assurance* in merito all'informazione sull'oggetto.

Responsabilità del responsabile dell'incarico

33. Il responsabile dell'incarico deve assumersi la responsabilità per la qualità complessiva dell'incarico. Ciò include la responsabilità per:

- a) lo svolgimento di procedure appropriate con riferimento all'accettazione ed al mantenimento dei rapporti con il cliente e degli incarichi;
- b) la pianificazione e lo svolgimento dell'incarico (incluse la direzione e la supervisione appropriate) in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- c) o svolgimento del riesame del lavoro in conformità alle direttive e alle procedure sul riesame previste dal soggetto incaricato, e del riesame della documentazione dell'incarico alla data di emissione della relazione di *assurance* o prima di essa; (Rif.: Par. A74)
- d) il mantenimento di un'appropriata documentazione dell'incarico per fornire evidenza del conseguimento degli obiettivi del professionista, e che l'incarico è stato svolto in conformità ai principi ISAE pertinenti e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- e) l'effettuazione di consultazioni appropriate da parte del team dell'incarico sugli aspetti complessi o controversi.

34. Nel corso dell'incarico, il responsabile dell'incarico deve prestare attenzione, mediante l'osservazione e lo svolgimento di indagini per quanto necessario, alle evidenze di non conformità ai principi etici applicabili da parte dei membri del team. Se il responsabile dell'incarico viene a conoscenza, tramite il sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato o in altro modo, di aspetti che indicano che membri del team non hanno rispettato i principi etici applicabili, il responsabile dell'incarico, consultandosi con altre persone nell'ambito del soggetto incaricato, deve stabilire le azioni appropriate da intraprendere.

35. Il responsabile dell'incarico deve tener conto dei risultati del processo di monitoraggio del soggetto incaricato riportati nelle informazioni più recenti divulgate dal soggetto incaricato stesso e, se applicabile, da altri soggetti appartenenti alla rete, e se le carenze evidenziate in tali informazioni possano influire sull'incarico di *assurance*.

Riesame della qualità dell'incarico

36. Per gli eventuali incarichi per i quali leggi o regolamenti richiedono un riesame della qualità o per i quali il soggetto incaricato ha stabilito che sia richiesto un tale riesame:

- a) il responsabile dell'incarico deve assumersi la responsabilità di discutere gli aspetti significativi emersi durante l'incarico con il responsabile del riesame della qualità dell'incarico, e non datare la relazione di *assurance* fino al completamento di tale riesame;
- b) il responsabile del riesame della qualità dell'incarico deve effettuare una valutazione obiettiva dei giudizi professionali significativi formulati dal team dell'incarico, e delle conclusioni raggiunte nel predisporre la relazione di *assurance*. Tale valutazione deve comportare: (Rif.: Par. A75)
 - (i) una discussione degli aspetti significativi con il responsabile dell'incarico;
 - (ii) il riesame delle informazioni sull'oggetto e della bozza di relazione di *assurance*;
 - (iii) il riesame di documentazione selezionata dell'incarico, riguardante i giudizi professionali significativi formulati dal team dell'incarico e le conclusioni da questo raggiunte;
 - (iv) la valutazione delle conclusioni raggiunte nel predisporre la bozza della relazione di *assurance* e la considerazione della sua appropriatezza.

Scetticismo professionale, giudizio professionale, capacità e tecniche di *assurance*

37. Il professionista deve pianificare e svolgere l'incarico con scetticismo professionale, riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere le informazioni sull'oggetto significativamente errate. (Rif.: Parr. A76–A80)

38. Il professionista deve esercitare il proprio giudizio professionale nella pianificazione e nello svolgimento dell'incarico di *assurance*, incluso stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure. (Rif.: Parr. A81–A85)

39. Il professionista deve applicare le capacità e le tecniche di *assurance* come parte del processo iterativo e sistematico dell'incarico.

Pianificazione e svolgimento dell'incarico

Pianificazione

40. Il professionista deve pianificare l'incarico affinché sia svolto in modo efficace, incluse la definizione della portata, della tempistica e della direzione dell'incarico, e la determinazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure pianificate che è necessario svolgere al fine di conseguire il proprio obiettivo. (Rif.: Parr. A86–A89)

41. Il professionista deve stabilire se i criteri siano idonei nelle circostanze dell'incarico, incluso il fatto che presentino le caratteristiche identificate al paragrafo 24 b) ii).

42. Qualora, dopo l'accettazione dell'incarico, si scopra che una o più condizioni indispensabili per un incarico di *assurance* non sono presenti, il professionista deve discutere la questione con la parte appropriata, o le parti appropriate, e deve stabilire:

- a) se la questione possa essere risolta in modo soddisfacente per il professionista;
- b) se sia appropriato proseguire l'incarico;
- c) se comunicare la questione nella relazione di *assurance* e, in caso affermativo, con quali modalità.

43. Qualora, dopo l'accettazione dell'incarico, si scopra che alcuni o tutti i criteri applicabili non sono idonei o che tutto o parte dell'oggetto sottostante non è appropriato per un incarico di *assurance*, il professionista deve considerare se recedere dall'incarico, ove il recesso sia consentito da leggi o da regolamenti applicabili. Se il professionista prosegue l'incarico, deve esprimere una conclusione con rilievi o una conclusione negativa, oppure deve dichiarare l'impossibilità di esprimere una conclusione, a seconda delle circostanze. (Rif.: Parr. A90–A91)

Significatività

44. Il professionista deve considerare la significatività nel: (Rif.: Parr. A92–A100)

- a) pianificare e svolgere l'incarico di *assurance*, inclusa la definizione della natura, tempistica ed estensione delle procedure;
- b) valutare se le informazioni sull'oggetto non contengano errori significativi.

Comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico

45. Il professionista deve svolgere indagini presso la parte appropriata, o le parti appropriate, in merito al fatto se:

- a) siano a conoscenza di eventuali casi effettivi, sospetti o segnalati di errori intenzionali o non conformità a leggi e regolamenti che riguardano le informazioni sull'oggetto; (Rif.: Par. A10)
- b) la parte responsabile abbia una funzione di revisione interna e, in questo caso, svolgere ulteriori indagini per acquisire una comprensione delle attività e dei principali riscontri di tale funzione in merito all'informazione sull'oggetto;
- c) la parte responsabile abbia utilizzato eventuali esperti nella predisposizione delle informazioni sull'oggetto.

Assurance limitata	Assurance ragionevole
<p>46L. Il professionista deve acquisire una comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico che sia sufficiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a consentirgli di identificare le aree delle informazioni sull'oggetto nelle quali è probabile che si verifichi un errore significativo; b) a fornire elementi in base ai quali definire e svolgere le procedure per fronteggiare le aree identificate nel paragrafo 46L a) e per acquisire un'<i>assurance</i> limitata a supporto della propria conclusione. (Rif.: Parr. A101–A104, A107) <p>47L. Nell'acquisire una comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico di cui al paragrafo 46L, il professionista deve considerare il processo adottato per predisporre le informazioni sull'oggetto. (Rif.: Par. A106)</p>	<p>46R. Il professionista deve acquisire una comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico che sia sufficiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a consentirgli di identificare e valutare i rischi di errori significativi nelle informazioni sull'oggetto; b) a fornire elementi in base ai quali definire e svolgere le procedure in risposta ai rischi identificati e valutati e per acquisire un'<i>assurance</i> ragionevole a supporto della propria conclusione. (Rif.: Parr. A101–A103, A107) <p>47R. Nell'acquisire una comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico di cui al paragrafo 46R, il professionista deve acquisire una comprensione del controllo interno sulla predisposizione delle informazioni sull'oggetto rilevante ai fini dell'incarico. Ciò include valutare la configurazione dei controlli rilevanti ai fini dell'incarico e stabilire se siano stati messi in atto svolgendo procedure ulteriori rispetto alle indagini presso il personale responsabile delle informazioni sull'oggetto. (Rif.: Par. A105)</p>

Acquisizione delle evidenze

Considerazione dei rischi e risposte ai rischi

Assurance limitata	Assurance ragionevole
<p>48L. Sulla base della propria comprensione (si veda il paragrafo 46L), il professionista deve: (Rif.: Parr. A108–A112)</p> <ul style="list-style-type: none">a) identificare le aree delle informazioni sull'oggetto nelle quali è probabile che si verifichi un errore significativo;b) definire e svolgere le procedure per fronteggiare le aree identificate nel paragrafo 48L a) e per acquisire un'<i>assurance</i> limitata a supporto della propria conclusione.	<p>48R. Sulla base della propria comprensione (si veda il paragrafo 46R), il professionista deve: (Rif.: Parr. A108–A110)</p> <ul style="list-style-type: none">a) identificare e valutare i rischi di errori significativi nelle informazioni sull'oggetto;b) definire e svolgere procedure in risposta ai rischi identificati e valutati e per acquisire un'<i>assurance</i> ragionevole a supporto della propria conclusione. Oltre ad eventuali altre procedure sulle informazioni sull'oggetto che siano appropriate nelle circostanze dell'incarico, le procedure del professionista devono includere l'acquisizione di evidenze sufficienti e appropriate in merito all'efficacia operativa dei controlli rilevanti sulle informazioni sull'oggetto quando:<ul style="list-style-type: none">(i) a valutazione dei rischi di errori significativi da parte del professionista include un'aspettativa che i controlli stiano operando efficacemente; ovvero(ii) le procedure diverse da quelle di conformità non possono fornire, da sole, evidenze sufficienti e appropriate.
<p>Stabilire se siano necessarie procedure ulteriori in un incarico di <i>assurance</i> limitata</p> <p>49L. Qualora siano pervenuti all'attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto possano essere significativamente errate, egli deve definire e svolgere procedure ulteriori per acquisire altre evidenze fino a quando non sia in grado: (Rif.: Parr. A112–A117)</p> <ul style="list-style-type: none">a) di concludere che non è probabile che tali elementi rendano le informazioni sull'oggetto significativamente errate; ovverob) di stabilire che tali elementi rendono le informazioni sull'oggetto significativamente errate.	<p>Riconsiderazione della valutazione del rischio in un incarico di <i>assurance</i> ragionevole</p> <p>49R. La valutazione dei rischi di errori significativi nelle informazioni sull'oggetto da parte del professionista può cambiare nel corso dell'incarico man mano che si acquisiscono ulteriori evidenze. Quando il professionista acquisisce evidenze incoerenti con quelle su cui aveva originariamente basato la sua valutazione dei rischi di errori significativi, egli deve riconsiderare la valutazione e modificare di conseguenza le procedure pianificate. (Rif.: Par.A112)</p>

50. Nel definire e svolgere le procedure, il professionista deve valutare la pertinenza e l'attendibilità delle informazioni da utilizzare come evidenze. Qualora:

- a) le evidenze acquisite da una fonte siano incoerenti con quelle acquisite da un'altra fonte; ovvero
- b) il professionista abbia dei dubbi sull'attendibilità delle informazioni da utilizzare come evidenze,

il professionista deve determinare quali modifiche alle procedure o quali ulteriori procedure siano necessarie a risolvere tale aspetto e deve considerare l'eventuale effetto su altri aspetti dell'incarico.

51. Il professionista deve cumulare gli errori non corretti identificati nel corso dell'incarico, diversi da quelli chiaramente trascurabili. (Rif.: Parr. A118–A119)

Lavoro svolto da un esperto del professionista

52. Quando occorre utilizzare il lavoro di un proprio esperto, il professionista deve anche: (Rif.: Parr. A120–A124)

- a) valutare se il proprio esperto abbia la competenza, le capacità e l'obiettività necessarie rispetto ai propri scopi. Nel caso di un esperto esterno del professionista, la valutazione dell'obiettività deve includere un'indagine in merito agli interessi e ai rapporti che possono costituire una minaccia per l'obiettività di quell'esperto; (Rif.: Parr. A125–A128)
- b) acquisire una comprensione sufficiente del settore di competenza del proprio esperto; (Rif.: Parr. A129–A130)
- c) concordare con il proprio esperto la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell'esperto; (Rif.: Parr. A131–A132)
- d) valutare l'adeguatezza del lavoro del proprio esperto rispetto agli scopi del professionista. (Rif.: Parr. A133–A134)

Lavoro svolto da un altro professionista, ovvero da un esperto della parte responsabile o del soggetto che effettua la misurazione o valutazione, o da un revisore interno (Rif.: Par. A135)

53. Quando occorre utilizzare il lavoro di un altro professionista, il professionista deve valutare se tale lavoro sia adeguato rispetto ai propri scopi.

54. Se le informazioni da utilizzare come evidenze sono state predisposte avvalendosi del lavoro di un esperto della parte responsabile o del soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, il professionista, considerando la rilevanza del lavoro di tale esperto rispetto ai propri scopi, deve, nella misura necessaria:

- a) valutare la competenza, le capacità e l'obiettività di tale esperto;
- b) acquisire una comprensione del lavoro di tale esperto;
- c) valutare l'appropriatezza del lavoro di tale esperto quale evidenza.

55. Se il professionista pianifica di utilizzare il lavoro della funzione di revisione interna, deve valutare i seguenti aspetti:

- a) la misura in cui la collocazione della funzione di revisione interna nell'organizzazione e le relative direttive e procedure supportano l'obiettività dei revisori interni;
- b) il livello di competenza della funzione di revisione interna;
- c) se la funzione di revisione interna applichi un approccio sistematico e disciplinato, incluso il controllo della qualità;
- d) se il lavoro della funzione di revisione interna sia adeguato ai fini dell'incarico.

Attestazioni scritte

56. Il professionista deve richiedere alla parte appropriata, o alle parti appropriate, un'attestazione scritta:

- a) sul fatto che essa ha fornito al professionista tutte le informazioni di cui è a conoscenza e che sono pertinenti ai fini dell'incarico; (Rif.: Parr. A54–A55 e A136–A138)
- b) che confermi la misurazione o la valutazione dell'oggetto sottostante rispetto ai criteri applicabili, incluso che tutti gli aspetti pertinenti sono riflessi nelle informazioni sull'oggetto.

57. Se, in aggiunta a tali attestazioni, il professionista stabilisce che sia necessario acquisire una o più attestazioni scritte per supportare altre evidenze relative alle informazioni sull'oggetto, il professionista deve richiedere tali altre attestazioni scritte.

58. Quando le attestazioni scritte riguardano aspetti significativi per le informazioni sull'oggetto, il professionista deve:

- a) valutare la loro ragionevolezza e coerenza con le altre evidenze acquisite, incluse le altre attestazioni (verbali o scritte);
- b) considerare se gli autori delle attestazioni possano essere ritenuti ben informati su quei particolari aspetti.

59. La data delle attestazioni scritte deve essere quanto più prossima possibile, ma non successiva, a quella della relazione di *assurance*.

Attestazioni scritte richieste ma non fornite o non attendibili

60. Se una o più delle attestazioni scritte richieste non vengono fornite ovvero il professionista conclude che sussistono sufficienti dubbi in merito alla competenza, all'integrità, ai valori etici o alla diligenza di chi ha fornito le attestazioni scritte, ovvero che esse non sono in altro modo attendibili, il professionista deve: (Rif.: Par. A139)

- a) discutere la questione con la parte appropriata, o le parti appropriate;
- b) effettuare una nuova valutazione dell'integrità di coloro ai quali sono state richieste le attestazioni scritte, o dai quali esse sono state ricevute, e valutare l'effetto che ciò può avere sull'attendibilità delle attestazioni (verbali o scritte) e delle evidenze in generale;
- c) intraprendere le azioni appropriate, incluso stabilire il possibile effetto sulla conclusione contenuta nella relazione di *assurance*.

Eventi successivi

61. Qualora sia pertinente ai fini dell'incarico, il professionista deve considerare l'effetto degli eventi verificatisi fino alla data della relazione di *assurance* sulle informazioni sull'oggetto e sulla relazione stessa, e deve rispondere appropriatamente ai fatti di cui viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di *assurance* che, se conosciuti dal professionista a tale data, avrebbero potuto indurlo a rettificare la propria relazione. L'ampiezza della considerazione degli eventi successivi dipende dalla possibilità che tali eventi influiscano sulle informazioni sull'oggetto e sull'appropriatezza della conclusione del professionista. Tuttavia, il professionista non è tenuto a svolgere procedure relative alle informazioni sull'oggetto successivamente alla data della relazione di *assurance*. (Rif.: Parr. A140–A141)

Altre informazioni

62. Quando i documenti che contengono le informazioni sull'oggetto e la relativa relazione di *assurance* includono altre informazioni, il professionista deve leggere tali altre informazioni per identificare eventuali incoerenze significative rispetto alle informazioni sull'oggetto o alla relazione di *assurance* e se, nella lettura delle altre informazioni, il professionista: (Rif.: Par. A142)

- a) identifica un'incoerenza significativa tra le altre informazioni e le informazioni sull'oggetto o la relazione di *assurance*; ovvero
- b) viene a conoscenza di un errore significativo nella rappresentazione dei fatti nelle altre informazioni non riferite ad aspetti presenti nelle informazioni sull'oggetto o nella relazione di *assurance*,

egli deve discutere l'aspetto con la parte appropriata, o le parti appropriate, e intraprendere ulteriori azioni come appropriato.

Descrizione dei criteri applicabili

63. Il professionista deve valutare se le informazioni sull'oggetto facciano riferimento ai criteri applicabili, ovvero li descrivano, adeguatamente. (Rif.: Parr. A143–A145)

Giungere alla conclusione di *assurance*

64. Il professionista deve valutare la sufficienza e l'appropriatezza delle evidenze acquisite nel contesto dell'incarico e, se necessario nelle circostanze, cercare di acquisire altre evidenze. Il professionista deve considerare tutte le evidenze pertinenti, indipendentemente dal fatto che sembrano confermare o contraddire la misurazione o la valutazione dell'oggetto sottostante rispetto ai criteri applicabili. Se il professionista non è in grado di acquisire ulteriori evidenze necessarie, egli deve considerarne le implicazioni sulla propria conclusione di cui al paragrafo 65. (Rif.: Parr. A146–A152)

65. Il professionista deve giungere a una conclusione sul fatto se le informazioni sull'oggetto non contengano errori significativi. Nel giungere a tale conclusione, il professionista deve considerare la propria conclusione di cui al paragrafo 64 in merito alla sufficienza e all'appropriatezza delle evidenze acquisite e valutare se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi. (Rif.: Parr. A3 e A153 - A154)

66. Se il professionista non è in grado di acquisire evidenze sufficienti e appropriate, esiste una limitazione allo svolgimento delle procedure e il professionista deve esprimere una conclusione con rilievi, dichiarare l'impossibilità di esprimere una conclusione, ovvero recedere dall'incarico, ove il recesso sia consentito dalle leggi o dai regolamenti applicabili, come appropriato. (Rif.: Parr. A155–A157)

Redazione della relazione di *assurance*

67. La relazione di *assurance* deve essere in forma scritta e deve contenere un'espressione chiara della conclusione del professionista in merito alle informazioni sull'oggetto. (Rif.: Parr. A2, A158–A160)

68. La conclusione del professionista deve essere chiaramente separata dalle informazioni o dalle spiegazioni che non sono finalizzate a influire su di essa, inclusi eventuali richiami di informativa, paragrafi relativi ad altri aspetti, risultati riguardanti particolari aspetti degli incarichi, raccomandazioni o informazioni aggiuntive incluse nella relazione di *assurance*. La formulazione utilizzata deve chiarire che i richiami di informativa, i paragrafi relativi ad altri aspetti, i risultati, le raccomandazioni o le informazioni aggiuntive non hanno lo scopo di ridurre l'importanza della conclusione del professionista. (Rif.: Parr. A158–A160)

Contenuto della relazione di assurance

69. La relazione di *assurance* deve includere almeno i seguenti elementi basilari:

- a) un titolo che indichi chiaramente che si tratta di una relazione di *assurance* indipendente; (Rif.: Par. A161)
- b) un destinatario; (Rif.: Par. A162)
- c) un'identificazione o una descrizione del livello di *assurance* acquisito dal professionista, delle informazioni sull'oggetto e, ove appropriato, dell'oggetto sottostante. Quando la conclusione del professionista è formulata con riferimento a una dichiarazione resa dalla parte appropriata, o dalle parti appropriate, tale dichiarazione deve essere allegata alla relazione di *assurance*, essere riprodotta all'interno della stessa oppure essere richiamata nella relazione con riferimento ad una fonte a disposizione dei potenziali utilizzatori; (Rif.: Par. A163)
- d) l'identificazione dei criteri applicabili; (Rif.: Par. A164)
- e) ove appropriato, una descrizione di qualsiasi limite intrinseco significativo associato alla misurazione o alla valutazione dell'oggetto sottostante rispetto ai criteri applicabili; (Rif.: Par. A165)

- f) quando i criteri applicabili sono elaborati per uno scopo specifico, una dichiarazione che avverta i lettori di ciò e del fatto che di conseguenza le informazioni sull'oggetto possono non essere adeguate per un altro scopo; (Rif.: Parr. A166–A167)
- g) una dichiarazione che identifica la parte responsabile e il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, qualora siano soggetti diversi, e descrive le loro responsabilità e quelle del professionista; (Rif.: Par. A168)
- h) una dichiarazione sul fatto che l'incarico sia stato svolto in conformità al presente principio o a qualsiasi altro principio ISAE specifico per l'oggetto; (Rif.: Parr. A169–A170)
- i) una dichiarazione che il soggetto incaricato di cui il professionista fa parte applica l'ISQC 1, ovvero altri principi professionali o disposizioni di leggi o regolamenti, che siano stringenti almeno quanto le regole contenute nell'ISQC 1. Se il soggetto incaricato non applica l'ISQC 1, in tale dichiarazione il professionista che svolge l'incarico deve identificare i principi professionali, o le disposizioni di leggi o regolamenti, applicati che siano stringenti almeno quanto le regole contenute nell'ISQC 1; (Rif.: Par. A171)
- j) una dichiarazione che il professionista rispetta i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del Codice IESBA, ovvero altri principi professionali o disposizioni stabilite da leggi o regolamenti, che siano stringenti almeno quanto le regole contenute nelle Parti A e B del Codice IESBA relativamente agli incarichi di *assurance*. Se il professionista che svolge l'incarico non rispetta i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del Codice IESBA, la dichiarazione deve identificare i principi professionali, o le disposizioni stabilite da leggi o regolamenti, applicati che siano stringenti almeno quanto le regole contenute nelle Parti A e B del Codice IESBA relativamente agli incarichi di *assurance*; (Rif.: Par. A172)
- k) una sintesi informativa del lavoro svolto su cui si basa la conclusione del professionista. Nel caso di un incarico di *assurance* limitata, per comprendere la conclusione del professionista, è essenziale una valutazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure svolte. In un incarico di *assurance* limitata, la sintesi del lavoro svolto deve indicare che:
 - (i) le procedure svolte in tale tipologia di incarico variano per natura e tempistica e sono meno estese rispetto a quelle di un incarico di *assurance* ragionevole;
 - (ii) di conseguenza, il livello di *assurance* acquisito in tale tipologia di incarico è sostanzialmente inferiore rispetto a quello di un incarico di *assurance* ragionevole; (Rif.: Parr. A6, A173–A177)
- l) la conclusione del professionista: (Rif.: Parr. A2, A178–A180)
 - (i) ove appropriato, deve informare i potenziali utilizzatori del contesto in cui deve essere letta; (Rif.: Par. A179)
 - (ii) in un incarico di *assurance* ragionevole, deve essere espressa in forma positiva; (Rif.: Par. A178)
 - (iii) in un incarico di *assurance* limitata, deve essere espressa in una forma che comunichi se, sulla base delle procedure svolte e delle evidenze acquisite, siano pervenuti all'attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto sono significativamente errate; (Rif.: Par. A180)
 - (iv) deve essere formulata utilizzando le parole appropriate per l'oggetto sottostante e per i criteri applicabili date le circostanze dell'incarico e deve essere formulata con riferimento a: (Rif.: Par. A181)
 - a. l'oggetto sottostante e i criteri applicabili;
 - b. le informazioni sull'oggetto e i criteri applicabili; ovvero
 - c. una dichiarazione resa dalla parte appropriata, o dalle parti appropriate;
 - (v) quando il professionista esprime una conclusione con modifica, la relazione di *assurance* deve includere:
 - a. una sezione che presenta una descrizione degli aspetti che hanno dato origine alla modifica;

- b. una sezione che contiene la conclusione con modifica del professionista; (Rif.: Par. A182)
- m) la firma del professionista; (Rif.: Par. A183)
- n) la data della relazione di *assurance*. La relazione di *assurance* deve riportare una data non antecedente alla data in cui il professionista ha acquisito le evidenze su cui ha basato la propria conclusione, inclusa l'evidenza che coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità abbiano dichiarato di essersi assunti la responsabilità delle informazioni sull'oggetto; (Rif.: Par. A184)
- o) il luogo nell'ordinamento giuridico nel quale il professionista esercita la propria attività.

Riferimento all'esperto del professionista nella relazione di assurance

70. Se il professionista fa riferimento al lavoro di un proprio esperto nella relazione di *assurance*, la formulazione non deve sottintendere che la responsabilità del professionista per la conclusione espressa nella relazione sia attenuata per effetto del coinvolgimento di tale esperto. (Rif.: Parr. A185–A187)

Relazione di assurance prescritta da leggi o regolamenti

71. Nel caso in cui le leggi o i regolamenti richiedano che, nella relazione di *assurance*, il professionista adotti uno schema o una formulazione specifici, la relazione di *assurance* deve fare riferimento al presente principio o ad altri principi ISAE soltanto qualora essa includa, come minimo, ciascuno degli elementi indicati al paragrafo 69.

Conclusioni senza modifica e con modifica

72. Il professionista deve esprimere una conclusione senza modifica qualora concluda:

- a) nel caso di incarico di *assurance* ragionevole, che le informazioni sull'oggetto sono state predisposte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri applicabili; ovvero
- b) nel caso di incarico di *assurance* limitata, che, sulla base delle procedure svolte e delle evidenze acquisite, nessun elemento è pervenuto all'attenzione del professionista che gli faccia ritenere che le informazioni sull'oggetto non sono state predisposte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri applicabili.

73. Se il professionista ritiene necessario:

- a) richiamare l'attenzione dei potenziali utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di informativa nelle informazioni sull'oggetto che, a suo giudizio, rivesta un'importanza tale da risultare fondamentale per la comprensione delle informazioni sull'oggetto da parte dei potenziali utilizzatori (un richiamo di informativa); ovvero
- b) comunicare un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nelle informazioni sull'oggetto che, a suo giudizio, sia rilevante ai fini della comprensione, da parte dei potenziali utilizzatori, dell'incarico, delle responsabilità del professionista o della relazione di *assurance* (un paragrafo relativo ad altri aspetti),

e ciò non sia proibito da leggi o regolamenti, il professionista deve farlo in un paragrafo della relazione di *assurance*, con un titolo appropriato, che indichi chiaramente che la conclusione del professionista non è espressa con modifica con riferimento a tale aspetto. Nel caso di un richiamo di informativa, tale paragrafo deve fare riferimento unicamente a informazioni presentate o oggetto di informativa nelle informazioni sull'oggetto.

74. Il professionista deve esprimere una conclusione con modifica nelle seguenti circostanze:

- a) quando, secondo il suo giudizio professionale, esiste una limitazione allo svolgimento delle procedure e il relativo effetto potrebbe essere significativo (si veda il paragrafo 66). In questi casi, il professionista deve esprimere una conclusione con rilievi ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere una conclusione;

- b) quando, secondo il suo giudizio professionale, le informazioni sull'oggetto sono significativamente errate. In questi casi, il professionista deve esprimere una conclusione con rilievi ovvero una conclusione negativa. (Rif.: Par. A190)

75. Il professionista deve esprimere una conclusione con rilievi qualora, secondo il suo giudizio professionale, gli effetti, o i possibili effetti, di un aspetto non siano così significativi e pervasivi da richiedere una conclusione negativa o una dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione. Una conclusione con rilievi deve essere espressa come "ad eccezione" degli effetti, o dei possibili effetti, dell'aspetto al quale il rilievo si riferisce. (Rif.: Parr. A188–A189)

76. Se il professionista esprime una conclusione con modifica a causa di una limitazione allo svolgimento delle procedure ma è anche a conoscenza di un aspetto, o di aspetti, che rendono le informazioni sull'oggetto significativamente errate, egli deve includere nella relazione di *assurance* una descrizione chiara sia della limitazione allo svolgimento delle procedure sia dell'aspetto, o degli aspetti, che rendono le informazioni sull'oggetto significativamente errate.

77. Quando la dichiarazione resa dalla parte appropriata, o dalle parti appropriate, ha identificato e correttamente indicato che le informazioni sull'oggetto sono significativamente errate, il professionista deve:

- a) esprimere una conclusione con rilievi o una conclusione negativa formulata con riferimento alle informazioni sull'oggetto e ai criteri applicabili; ovvero
- b) qualora i termini dell'incarico richiedano specificamente di formulare la conclusione in termini di una dichiarazione resa dalla parte appropriata, o dalle parti appropriate, esprimere una conclusione senza rilievi, ma includere un richiamo di informativa nella relazione di *assurance* che faccia riferimento alla dichiarazione resa dalla parte appropriata, o dalle parti appropriate, che identifica e indica correttamente che le informazioni sull'oggetto sono significativamente errate. (Rif.: Par. A191)

Altri obblighi di comunicazione

78. Il professionista deve considerare se, sulla base dei termini dell'incarico e delle altre circostanze dello stesso, siano pervenuti alla sua attenzione eventuali aspetti da comunicare alla parte responsabile, al soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, alla parte conferente, ai responsabili delle attività di governance o ad altri soggetti. (Rif.: Par. A192)

Documentazione

79. Il professionista deve predisporre in modo tempestivo la documentazione dell'incarico che fornisca una evidenza documentale degli elementi alla base della relazione di *assurance* che sia sufficiente e appropriata a consentire ad un professionista esperto, che non abbia alcuna cognizione dell'incarico, di comprendere: (Rif.: Parr. A193–A197)

- a) la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure svolte in conformità ai principi ISAE pertinenti e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- b) i risultati delle procedure svolte e le evidenze acquisite;
- c) gli aspetti significativi emersi nel corso dell'incarico, le conclusioni raggiunte al riguardo, nonché i giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni.

80. Se il professionista identifica informazioni incoerenti con le sue conclusioni finali relativamente ad un aspetto significativo, egli deve documentare il modo in cui ha trattato tali incoerenze.

81. Il professionista deve raccogliere la documentazione dell'incarico in un file dell'incarico e completare il processo di raccolta di tale file nella versione definitiva in modo tempestivo dopo la data della relazione di *assurance*. (Rif.: Parr. A198–A199)

82. Dopo il completamento del file dell'incarico nella versione definitiva, il professionista non deve cancellare o eliminare documentazione di alcun genere prima della scadenza del termine previsto per la sua conservazione. (Rif.: Par. A200)

83. Qualora il professionista ravvisi la necessità di modificare la documentazione esistente dell'incarico o di aggiungere nuova documentazione successivamente al completamento del file definitivo dell'incarico, egli, indipendentemente dalla natura delle modifiche o delle aggiunte da apportare, deve documentare:

- a) le specifiche ragioni che hanno reso necessario apportare le modifiche o le aggiunte;
- b) quando e da chi tali modifiche o aggiunte sono state effettuate e riesaminate.

Linee guida ed altro materiale esplicativo

Introduzione (Rif.: Par. 6)

A1. In un incarico di consulenza, il professionista applica le capacità tecniche, la formazione, le osservazioni, le esperienze e la conoscenza. Gli incarichi di consulenza implicano un processo analitico che comporta generalmente una combinazione di attività concernenti: la definizione degli obiettivi, l'individuazione dei fatti, la definizione dei problemi o delle opportunità, la valutazione delle alternative, l'elaborazione di raccomandazioni tra cui le azioni, la comunicazione dei risultati e, in alcuni casi, l'implementazione e le verifiche successive. Le relazioni (se emesse) sono generalmente redatte con uno stile descrittivo ("forma estesa" o "long-form"). Generalmente il lavoro svolto è ad uso e beneficio esclusivi del cliente. La natura e la portata del lavoro sono determinate dall'accordo tra il professionista e il cliente. Qualunque servizio che corrisponda alla definizione di incarico di *assurance* non è un incarico di consulenza, ma un incarico di *assurance*.

Obiettivi

Incarichi con informazioni sull'oggetto che includono numerosi aspetti (Rif.: Parr. 10, 65, 69 l)

A2. Qualora le informazioni sull'oggetto siano composte da numerosi aspetti, è possibile fornire conclusioni distinte per ciascun aspetto. Non è necessario che tutte le conclusioni distinte esprimano lo stesso livello di *assurance*. Ciascuna conclusione, invece, viene espressa nella forma che sia appropriata, a seconda dei casi, per un incarico di *assurance* ragionevole o per un incarico di *assurance* limitata. Nel presente principio, i riferimenti alla conclusione contenuta nella relazione di *assurance* includono tutte le conclusioni nel caso in cui siano fornite conclusioni distinte.

Definizioni

La natura, la tempistica e l'estensione delle procedure negli incarichi di assurance ragionevole o di assurance limitata (Rif.: Parr. 12 a) i)

A3. Poiché il livello di *assurance* ottenuto in un incarico di *assurance* limitata è inferiore a quello ottenuto in un incarico di *assurance* ragionevole, le procedure che il professionista svolge nel primo tipo di incarico variano per natura e tempistica, e sono meno estese, rispetto a quelle svolte nel secondo tipo di incarico. Le differenze principali tra le procedure per un incarico di *assurance* ragionevole e quelle per un incarico di *assurance* limitata includono quelle elencate di seguito:

- a) è probabile che, in base alle circostanze dell'incarico, differisca l'importanza attribuita alla natura delle diverse procedure come fonte di evidenze. Per esempio, il professionista può ritenere appropriato, nelle circostanze di un particolare incarico di *assurance* limitata, attribuire un'importanza relativamente maggiore alle indagini presso il personale dell'impresa e alle procedure di analisi comparativa, e un'importanza relativamente minore a eventuali procedure di conformità e all'acquisizione di evidenze da fonti esterne rispetto al caso di un incarico di *assurance* ragionevole;
- b) in un incarico di *assurance* limitata il professionista può:
 - selezionare un numero inferiore di voci da esaminare; ovvero
 - svolgere meno procedure (per esempio, svolgere soltanto procedure di analisi comparativa in circostanze in cui, in un incarico di *assurance* ragionevole, verrebbero svolte sia procedure di analisi comparativa sia altre procedure);
- c) in un incarico di *assurance* ragionevole, le procedure di analisi comparativa svolte in risposta al rischio dell'incarico implicano lo sviluppo di aspettative che siano sufficientemente precise da identificare errori significativi. In un incarico di *assurance* limitata, le procedure di analisi comparativa possono essere definite per supportare aspettative riguardanti la tendenza degli andamenti, delle relazioni e degli indici invece che per identificare errori con il livello di precisione atteso in un incarico di *assurance* ragionevole;

- d) quando sono identificate fluttuazioni, relazioni o differenze significative, in un incarico di *assurance* limitata possono essere acquisite evidenze appropriate effettuando indagini e considerando le risposte ricevute alla luce delle circostanze note dell'incarico;
- e) inoltre, nello svolgimento delle procedure di analisi comparativa in un incarico di *assurance* limitata il professionista può, per esempio, utilizzare dati che siano più aggregati, quali dati trimestrali invece che mensili, oppure utilizzare dati che non siano stati oggetto di procedure distinte per verificare la loro attendibilità con la stessa estensione di un incarico di *assurance* ragionevole.

Un livello di assurance che sia adeguato (Rif.: Parr. 12 a) i) b), 47L)

A4. Il livello di *assurance* che il professionista pianifica di acquisire non è normalmente suscettibile di quantificazione, e stabilire se sia adeguato nelle circostanze dell'incarico è un aspetto che richiede l'esercizio del giudizio professionale. In un incarico di *assurance* limitata, il professionista svolge procedure che sono limitate rispetto a quelle necessarie in un incarico di *assurance* ragionevole ma che sono, purtuttavia, pianificate per acquisire un livello di *assurance* che sia adeguato. Il livello di *assurance* acquisito dal professionista è adeguato se è probabile che accresca la fiducia dei potenziali utilizzatori nelle informazioni sull'oggetto ad un grado chiaramente maggiore di irrilevante (si vedano anche i paragrafi A16–A18).

A5. All'interno della gamma degli incarichi di *assurance* limitata, un'*assurance* adeguata può variare da un livello di poco superiore a quello che probabilmente accresce la fiducia dei potenziali utilizzatori nelle informazioni sull'oggetto ad un grado chiaramente maggiore di irrilevante, fino ad un livello di *assurance* poco meno che ragionevole. All'interno di tale gamma, stabilire il livello adeguato di *assurance* in un determinato incarico richiede l'esercizio del giudizio professionale nelle circostanze, tenendo conto delle esigenze informative dei potenziali utilizzatori come gruppo, dei criteri e dell'oggetto sottostante dell'incarico.

A6. Poiché il livello di *assurance* acquisito dal professionista in un incarico di *assurance* limitata varia, la relazione del professionista contiene una sintesi informativa delle procedure svolte, riconoscendo che una valutazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure svolte è essenziale per comprendere la conclusione del professionista (si vedano i paragrafi 69 k) e A173–A177).

A7. Alcuni dei fattori che possono essere rilevanti al fine di stabilire ciò che costituisce un livello adeguato di *assurance* in un incarico specifico, includono, per esempio:

- le caratteristiche dell'oggetto sottostante e i criteri, e se vi siano principi ISAE specifici per l'oggetto;
- istruzioni o altre indicazioni della parte conferente sulla tipologia di *assurance* che tale parte chiede al professionista. Per esempio, i termini dell'incarico possono stabilire determinate procedure che la parte conferente ritiene necessarie o particolari aspetti delle informazioni sull'oggetto su cui la parte conferente vorrebbe che il professionista concentrasse le procedure. Tuttavia, il professionista può ritenere necessario svolgere altre procedure per acquisire evidenze sufficienti e appropriate al fine di acquisire un livello adeguato di *assurance*;
- la prassi generalmente accettata, ove presente, relativamente agli incarichi di *assurance* per le particolari informazioni sull'oggetto, o su informazioni simili o correlate;
- le esigenze informative dei potenziali utilizzatori come gruppo. In genere, quanto maggiori sono le conseguenze per i potenziali utilizzatori dovute al fatto di ricevere una conclusione inappropriata quando le informazioni sull'oggetto sono significativamente errate, tanto maggiore sarà il livello di *assurance* necessario affinché sia per loro adeguato. Ad esempio, in alcuni casi, le conseguenze per i potenziali utilizzatori dovute al fatto di ricevere una conclusione inappropriata possono essere talmente rilevanti che è necessario per il professionista svolgere un incarico di *assurance* ragionevole per acquisire un livello di *assurance* che sia adeguato nelle circostanze;
- l'aspettativa dei potenziali utilizzatori che il professionista giungerà ad una conclusione fondata su un'*assurance* limitata in merito alle informazioni sull'oggetto in tempi brevi e ad un costo contenuto.

Esempi di incarichi di attestazione (Rif.: Parr. 12 a) ii) a)

A8. Nel seguito vengono elencati alcuni esempi di incarichi che possono essere svolti in conformità al presente principio:

- a) sostenibilità – Un incarico sulla sostenibilità comporta acquisire un certo livello di *assurance* su una relazione redatta dalla direzione o da un esperto della direzione (il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione) sulla performance di sostenibilità dell'impresa;
- b) conformità a leggi o regolamenti - Un incarico sulla conformità a leggi o regolamenti comporta acquisire un certo livello di *assurance* su una dichiarazione resa da un'altra parte (il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione) sulla conformità alle leggi o ai regolamenti applicabili;
- c) valore prodotto in rapporto ai costi sostenuti (nel seguito “value for money”) - Un incarico sul *value for money* comporta acquisire un certo livello di *assurance* su una misurazione o valutazione del *value for money* effettuata da un'altra parte (il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione).

Le capacità e le tecniche di assurance (Rif.: Par. 12 b)

A9. Le capacità e le tecniche di *assurance* includono:

- applicare lo scetticismo professionale e il giudizio professionale;
- pianificare e svolgere l'incarico di *assurance*, inclusa l'acquisizione e la valutazione delle evidenze;
- comprendere i sistemi informativi nonché il ruolo e i limiti del controllo interno;
- collegare la valutazione della significatività e dei rischi dell'incarico alla natura, alla tempistica ed alla estensione delle procedure;
- applicare le procedure secondo quanto appropriato all'incarico (che possono includere indagini, ispezioni, ricalcoli, riesecuzioni, osservazioni, richieste di conferma e procedure di analisi comparativa);
- documentare in modo sistematico e possedere capacità di redazione della relazione di *assurance*.

Criteri (Rif.: Parr. 12 c), Appendice)

A10. Per misurare o valutare in modo ragionevolmente coerente un oggetto sottostante, nell'ambito del giudizio professionale, sono necessari criteri idonei. Senza il quadro di riferimento fornito da criteri idonei, qualsiasi conclusione può essere oggetto di interpretazioni soggettive e fraintendimenti. L'idoneità dei criteri varia in base al contesto, ossia è determinata nel contesto delle circostanze dell'incarico. Possono esserci criteri differenti anche per il medesimo oggetto sottostante, che porteranno a una diversa misurazione o valutazione. Per esempio, il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione potrebbe scegliere, come uno dei criteri per l'oggetto sottostante relativo alla soddisfazione della clientela, il numero di reclami dei clienti che si sono conclusi con il riconoscimento della soddisfazione degli stessi; un altro soggetto che effettui la misurazione o la valutazione potrebbe scegliere il numero di acquisti ripetuti nei tre mesi successivi al primo acquisto. L'idoneità dei criteri non è influenzata dal livello di *assurance*, vale a dire che se i criteri non sono idonei per un incarico di *assurance* ragionevole, essi non sono idonei nemmeno per un incarico di *assurance* limitata, e viceversa. Criteri idonei comprendono, se pertinenti, criteri per la presentazione e l'informativa.

Rischio dell'incarico (Rif.: Par. 12 f)

A11. Il rischio dell'incarico non riguarda, né include, i rischi connessi all'attività del professionista, come le perdite derivanti da controversie, la pubblicità negativa o altri eventi che si possono verificare in relazione a determinate informazioni sull'oggetto.

A12. In generale, il rischio dell'incarico può essere rappresentato dalle componenti che seguono, sebbene non tutte siano necessariamente presenti o significative in tutti gli incarichi di *assurance*:

- a) rischi sui quali il professionista non ha influenza diretta, che a loro volta consistono:

- (i) nella possibilità che le informazioni sull'oggetto contengano un errore significativo indipendentemente da qualunque controllo ad esse riferito applicato dalla parte appropriata, o dalle parti appropriate (rischio intrinseco);
 - (ii) nel rischio che un errore significativo contenuto nelle informazioni sull'oggetto non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno della parte appropriata, o delle parti appropriate (rischio di controllo);
- b) il rischio su cui il professionista ha influenza diretta, cioè il rischio che le procedure svolte dal professionista non individuino un errore significativo (rischio di individuazione).

A13. La misura in cui ognuna di queste componenti è rilevante ai fini dell'incarico è influenzata dalle circostanze dell'incarico, in particolare dai seguenti aspetti:

- la natura dell'oggetto sottostante e delle informazioni sull'oggetto. Per esempio, il concetto di rischio di controllo può essere più utile quando l'oggetto sottostante riguarda la predisposizione di informazioni sulla performance di un'impresa che non quando riguarda informazioni sull'efficacia di un controllo o sull'esistenza di una condizione fisica;
- se si stia svolgendo un incarico di *assurance* ragionevole ovvero un incarico di *assurance* limitata. Per esempio, negli incarichi di *assurance* limitata il professionista può spesso decidere di acquisire evidenze con mezzi diversi dalle procedure di conformità, nel qual caso la considerazione del rischio di controllo può essere meno rilevante rispetto ad un incarico di *assurance* ragionevole sulle stesse informazioni sull'oggetto.

La considerazione dei rischi è un aspetto che richiede l'esercizio del giudizio professionale piuttosto che un aspetto suscettibile di misurazione precisa.

A14. Molto raramente è possibile o conveniente, dal punto di vista del rapporto costi-benefici, annullare il rischio dell'incarico e, pertanto, un livello di "*assurance* ragionevole" è inferiore a un livello di *assurance* assoluta, a causa di fattori quali:

- l'utilizzo di metodi di selezione per lo svolgimento delle verifiche;
- i limiti intrinseci del controllo interno;
- il fatto che molte delle evidenze a disposizione del professionista sono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva;
- l'utilizzo del giudizio professionale nella raccolta e nella valutazione delle evidenze, nonché nel giungere alle conclusioni sulla base di tali evidenze;
- in alcuni casi, le caratteristiche dell'oggetto sottostante qualora valutato o misurato rispetto ai criteri.

La parte conferente (Rif.: Par. 12 g), Appendice)

A15. La parte conferente può coincidere, in circostanze diverse, con la direzione o con i responsabili delle attività di governance della parte responsabile, con un organo legislativo, con i potenziali utilizzatori, con il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, ovvero con una o più terze parti differenti.

Potenziali utilizzatori (Rif.: Par. 12 m), Appendice)

A16. In alcuni casi, possono esserci potenziali utilizzatori diversi dai destinatari della relazione di *assurance*. Il professionista può non essere in grado di identificare tutti coloro che leggeranno la relazione di *assurance*, in particolare qualora molte persone vi avranno accesso. In tali circostanze, e in particolare qualora sia probabile che i possibili utilizzatori abbiano interessi ampiamente differenziati con riferimento all'oggetto sottostante, i potenziali utilizzatori possono essere limitati ai principali soggetti detentori di interessi significativi e comuni. I potenziali utilizzatori possono essere identificati in modi diversi, ad esempio attraverso un accordo tra il professionista e la parte responsabile o la parte conferente, oppure possono essere identificati da leggi o regolamenti.

A17. I potenziali utilizzatori o i loro rappresentanti possono essere direttamente coinvolti insieme al professionista e alla parte responsabile (nonché alla parte conferente, se diversa) nella determinazione dei termini dell'incarico. Indipendentemente dal coinvolgimento di altri soggetti, tuttavia, e diversamente da quanto accade in un incarico per lo svolgimento di procedure di verifica richieste dal committente (che comporta la rendicontazione dei risultati derivanti dalle procedure concordate con la parte conferente ed eventuali terze parti appropriate, piuttosto che di una conclusione):

- a) il professionista è responsabile della determinazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure;
- b) il professionista può avere la necessità di svolgere ulteriori procedure se le informazioni pervenute alla sua attenzione sono significativamente diverse da quelle su cui era basata la definizione delle procedure pianificate (si vedano i paragrafi A115–A117).

A18. In alcuni casi, i potenziali utilizzatori (per esempio, banche e autorità di vigilanza) impongono o richiedono alla parte appropriata, o alle parti appropriate, di accordarsi per un incarico di *assurance* da svolgersi per uno scopo specifico. Quando negli incarichi vengono utilizzati criteri elaborati per uno scopo specifico, il paragrafo 69 f) richiede una dichiarazione che avverta i lettori di questo fatto. Inoltre il professionista può ritenere appropriato indicare nella relazione di *assurance* che essa è destinata esclusivamente ad utilizzatori specifici. A seconda delle circostanze dell'incarico, ciò può essere conseguito limitando la distribuzione o l'utilizzo della relazione di *assurance* (si vedano i paragrafi A166–A167).

Informazioni sull'oggetto (Rif.: Par. 12 x), Appendice)

A19. In alcuni casi, le informazioni sull'oggetto possono consistere in una dichiarazione che valuta un aspetto di un processo, o di una performance o della conformità, in base ai criteri. Per esempio, "il controllo interno di ABC ha operato efficacemente in base ai criteri XYZ nel corso del periodo ..." ovvero "la struttura di governance di ABC ha rispettato i criteri XYZ nel corso del periodo ...".

La parte appropriata, o le parti appropriate (Rif.: Par. 13, Appendice)

A20. I ruoli ricoperti dalla parte responsabile, dal soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, e dalla parte conferente possono variare (si veda il paragrafo A37). Inoltre, le strutture di direzione e di governance variano in base all'ordinamento giuridico e all'impresa, riflettendo influenze come i diversi contesti culturali e legali, nonché la dimensione e le caratteristiche dell'assetto proprietario. A seguito di tale diversità, i principi ISAE non possono specificare per tutti gli incarichi la persona, o le persone, presso cui il professionista è tenuto a svolgere indagini, alle quali è tenuto a richiedere attestazioni ovvero con le quali è tenuto a comunicare in qualsiasi circostanza. In alcuni casi, per esempio, quando la parte o le parti appropriate costituiscono solo una parte di un'impresa giuridicamente autonoma, l'identificazione del personale della direzione o dei responsabili delle attività di governance appropriati con cui comunicare richiede l'esercizio del giudizio professionale al fine di stabilire quali persone hanno le responsabilità appropriate, nonché la conoscenza degli aspetti in questione.

Svolgimento di un incarico di *assurance* in conformità ai principi ISAE

Rispetto dei principi pertinenti ai fini dell'incarico (Rif.: Parr. 1, 5, 15)

A21. Il presente principio include regole che si applicano agli incarichi di *assurance*³ (diversi dalle revisioni contabili complete o limitate dell'informativa finanziaria storica), inclusi gli incarichi da svolgere in conformità ad un principio

³ Il presente principio contiene regole, linee guida e altro materiale esplicativo specifici per gli incarichi di attestazione di *assurance* ragionevole e gli incarichi di attestazione di *assurance* limitata. Il presente principio può essere applicato anche agli incarichi diretti di *assurance* ragionevole e di *assurance* limitata, adattato e integrato secondo quanto necessario nelle circostanze dell'incarico.

ISAE specifico per un oggetto. In alcuni casi, un principio ISAE specifico per un oggetto è altresì pertinente ai fini dell'incarico. Un principio ISAE specifico per un oggetto è pertinente ai fini dell'incarico quando esso è in vigore, il suo oggetto è pertinente ai fini dell'incarico e sussistono le circostanze in esso trattate.

A22. I principi di revisione internazionali e i principi internazionali sugli incarichi di revisione limitata sono stati redatti rispettivamente per le revisioni contabili complete e limitate dell'informativa finanziaria storica e non si applicano agli altri incarichi di *assurance*. Essi possono, tuttavia, fornire linee guida sul processo di svolgimento dell'incarico in generale ai professionisti che svolgono un incarico di *assurance* in conformità al presente principio.

Testo di un principio ISAE (Rif.: Parr. 12, 16)

A23. I principi ISAE contengono gli obiettivi che il professionista è tenuto a perseguire nell'applicare tali principi, e le regole definite per consentire al professionista di raggiungere tali obiettivi. Essi contengono, inoltre, le relative linee guida e altro materiale esplicativo, nonché una parte introduttiva che presenta il contesto pertinente per la loro corretta comprensione, e le definizioni.

A24. Gli obiettivi di un principio ISAE presentano il contesto in cui sono stabilite le regole di quel principio e sono concepiti come supporto al fine di:

- a) comprendere quali risultati occorra raggiungere;
- b) decidere se sia necessario porre in essere ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi.

L'applicazione corretta da parte del professionista delle regole di un principio ISAE ci si aspetta che fornisca elementi sufficienti al raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, poiché le circostanze degli incarichi di *assurance* sono molto varie e non possono essere tutte previste nei principi ISAE, è responsabilità del professionista determinare le procedure necessarie per adempiere alle regole stabilite nei principi ISAE pertinenti e per raggiungere gli obiettivi in essi definiti. Nelle circostanze di un incarico, si possono presentare aspetti particolari che richiedono lo svolgimento da parte del professionista di procedure ulteriori rispetto a quelle stabilite nei principi ISAE pertinenti per il raggiungimento degli obiettivi in essi specificati.

A25. Le regole dei principi ISAE sono enunciate utilizzando l'espressione "deve".

A26. Ove necessario, le linee guida e l'altro materiale esplicativo contengono ulteriori spiegazioni delle regole e indicazioni per metterle in atto. In particolare possono:

- a) spiegare con maggiore precisione il significato di una regola o quale sia il suo ambito di applicazione;
- b) includere esempi che possono essere appropriati nelle circostanze.

Anche se tali linee guida non costituiscono di per sé delle regole, esse sono rilevanti ai fini della corretta applicazione delle stesse. Le linee guida e l'altro materiale esplicativo possono contenere anche informazioni di supporto agli aspetti trattati in un principio ISAE. Ove appropriato, nelle linee guida e nell'altro materiale esplicativo sono comprese ulteriori considerazioni, specifiche per gli organismi di revisione del settore pubblico o per i soggetti incaricati di dimensioni minori. Tali ulteriori considerazioni aiutano ad applicare le regole contenute nei principi ISAE. Esse, tuttavia, non limitano o attenuano la responsabilità del professionista di applicare e rispettare le regole contenute in un principio ISAE.

A27. Nei principi ISAE sono fornite le definizioni per agevolare un'applicazione e un'interpretazione coerente dei principi stessi, e non sono concepite per prevalere sulle definizioni che possono essere stabilite con altre finalità da leggi, regolamenti o altre fonti.

A28. Le "Appendici" fanno parte delle linee guida e dell'altro materiale esplicativo. Lo scopo e l'utilizzo previsto di un'appendice sono illustrati nel corpo del relativo principio ISAE ovvero all'interno del titolo e dell'introduzione dell'appendice stessa.

Conformità alle regole pertinenti (Rif.: Par. 17)

A29. Sebbene alcune procedure siano richieste unicamente per gli incarichi di *assurance* ragionevole, esse possono tuttavia essere appropriate anche in alcuni incarichi di *assurance* limitata.

Principi etici (Rif.: Parr. 3 a), 20, 22 a)

A30. La Parte A del Codice IESBA stabilisce i seguenti principi fondamentali che il professionista è tenuto a rispettare:

- a) integrità;
- b) obiettività;
- c) competenza e diligenza professionale;
- d) riservatezza;
- e) comportamento professionale.

A31. La Parte A del Codice IESBA fornisce inoltre un quadro di riferimento concettuale che i professionisti che svolgono l'incarico applicano per:

- a) identificare le minacce alla conformità ai principi fondamentali. Le minacce rientrano in una o più delle seguenti categorie:
 - (i) interesse personale;
 - (ii) auto-riesame;
 - (iii) promozione degli interessi del cliente;
 - (iv) familiarità;
 - (v) intimidazione;
- b) valutare la significatività delle minacce identificate;
- c) applicare le misure di salvaguardia, ove necessario, per eliminare le minacce o ridurle ad un livello accettabile. Le misure di salvaguardia sono necessarie quando il professionista che svolge l'incarico stabilisce che le minacce non sono ad un livello al quale un terzo, ragionevole e informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del professionista che svolge l'incarico in quel momento, concluderebbe probabilmente che la conformità ai principi fondamentali non sia compromessa.

A32. La Parte B del Codice IESBA descrive in che modo il quadro di riferimento concettuale della Parte A si applica in alcune situazioni ai professionisti che svolgono l'incarico che esercitano la libera professione, inclusi i seguenti aspetti:

- il conferimento dell'incarico professionale;
- i conflitti di interessi;
- i secondi pareri;
- i compensi e le altre tipologie di remunerazione;
- la promozione delle prestazioni professionali;
- i regali e le ospitalità;
- la custodia dei beni del cliente;
- l'obiettività;
- l'indipendenza.

A33. Secondo la definizione del Codice IESBA, l'indipendenza comprende sia l'indipendenza mentale sia l'indipendenza agli occhi di terzi. L'indipendenza tutela la capacità del professionista di giungere a una conclusione di *assurance* senza essere influenzato da condizionamenti che potrebbero compromettere tale conclusione. L'indipendenza rafforza la capacità del professionista di agire con integrità, di essere obiettivo e di mantenere un

atteggiamento di scetticismo professionale. Gli aspetti trattati nel Codice IESBA con riferimento all'indipendenza includono:

- gli interessi finanziari;
- i finanziamenti e le garanzie;
- le relazioni d'affari;
- le relazioni familiari e personali;
- il rapporto di lavoro con clienti di *assurance*;
- l'attività recente svolta presso un cliente di *assurance*;
- l'aver ricoperto il ruolo di amministratore o di esponente della direzione del cliente di *assurance*;
- relazioni di lungo periodo tra il personale esperto e i clienti di *assurance*;
- la prestazione di servizi diversi dall'*assurance* a clienti di *assurance*;
- i corrispettivi (rilevanza dei corrispettivi, corrispettivi arretrati e corrispettivi in funzione del risultato);
- i regali e l'ospitalità;
- il contenzioso in essere o potenziale.

A34. I principi professionali o le disposizioni stabilite da leggi o regolamenti sono stringenti almeno quanto le Parti A e B del Codice IESBA relativamente agli incarichi di *assurance* quando trattano tutti gli aspetti citati ai paragrafi A30-A33 e impongono obblighi che conseguono le finalità delle regole stabilite nelle Parti A e B del Codice IESBA relativamente agli incarichi di *assurance*.

Accettazione e mantenimento

Condizioni indispensabili per l'incarico (Rif.: Par. 24)

A35. Nel contesto del settore pubblico, si può presumere che alcune delle condizioni indispensabili per lo svolgimento di un incarico di *assurance* siano presenti, per esempio:

- a) si presume che i ruoli e le responsabilità degli organismi di revisione del settore pubblico e degli enti statali che svolgono gli incarichi di *assurance* siano appropriati poiché sono generalmente stabiliti dalla legge;
- b) il diritto di accesso degli organismi di revisione del settore pubblico alle informazioni necessarie per svolgere l'incarico è spesso stabilito dalla legge;
- c) la legge richiede generalmente che la conclusione del professionista, nella forma appropriata a seconda dei casi, sia inserita in una relazione scritta per un incarico di *assurance* ragionevole o per un incarico di *assurance* limitata;
- d) in genere esiste uno scopo ragionevole poiché l'incarico è previsto dalla legge.

A36. Qualora non siano disponibili criteri idonei per l'intero oggetto sottostante ma il professionista possa identificare uno o più aspetti dell'oggetto sottostante per i quali tali criteri siano idonei, l'incarico di *assurance* può essere svolto limitatamente a tale aspetto dell'oggetto sottostante. In tali circostanze può essere necessario chiarire nella relazione di *assurance* che essa non si riferisce all'originario oggetto sottostante nella sua interezza.

Ruoli e responsabilità (Rif.: Parr. 12 m), 12 n), 12 r), 12 v), 13, 24 a), Appendice)

A37. Tutti gli incarichi di *assurance* hanno almeno tre parti: la parte responsabile, il professionista e i potenziali utilizzatori. In molti incarichi di attestazione, la parte responsabile può anche coincidere con il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, e con la parte conferente. Si veda l'Appendice per un approfondimento su come ciascuno di questi ruoli si relaziona in un incarico di *assurance*.

A38. È possibile acquisire evidenza della responsabilità per l'oggetto sottostante mediante una conferma fornita dalla parte responsabile. Tale riconoscimento costituisce altresì una base per una comprensione comune delle responsabilità

della parte responsabile e del professionista. Una conferma scritta è la forma più appropriata per documentare la comprensione della parte responsabile. In assenza di una conferma scritta di responsabilità, può essere altresì appropriato che il professionista accetti l'incarico se, per esempio, altre fonti, quali la legge ovvero un contratto, stabiliscono le responsabilità. In altri casi, può essere appropriato rifiutare l'incarico in base alle circostanze, ovvero descrivere le circostanze nella relazione di *assurance*.

A39. Il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione ha la responsabilità di disporre di elementi ragionevoli su cui basare le informazioni sull'oggetto. Quali siano gli elementi ragionevoli dipende dalla natura dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico. In alcuni casi, può essere necessario seguire un processo formale con controlli interni estesi per fornire al soggetto che effettua la misurazione o la valutazione elementi ragionevoli sul fatto che le informazioni sull'oggetto non contengono errori significativi. Il fatto che il professionista emetterà una relazione sulle informazioni sull'oggetto non sostituisce i processi propri del soggetto che effettua la misurazione o la valutazione per disporre di elementi ragionevoli su cui basare le informazioni sull'oggetto.

Appropriatezza dell'oggetto sottostante (Rif.: Par. 24 b) i)

A40. Un oggetto sottostante appropriato è identificabile e può essere coerentemente misurato o valutato in coerenza rispetto ai criteri applicabili in modo tale che le informazioni risultanti sull'oggetto possano essere sottoposte a procedure per acquisire evidenze sufficienti e appropriate a supporto di una conclusione fondata su un'*assurance* ragionevole o un'*assurance* limitata, a seconda dei casi.

A41. L'appropriatezza di un oggetto sottostante non è influenzata dal livello di *assurance*, vale a dire che, se un oggetto sottostante non è appropriato per un incarico di *assurance* ragionevole, esso non è appropriato nemmeno per un incarico di *assurance* limitata, e viceversa.

A42. Oggetti sottostanti diversi hanno caratteristiche diverse, che riguardano tra l'altro la misura in cui le relative informazioni sono di natura qualitativa o quantitativa, oggettiva o soggettiva, storica o prospettica, e si riferiscono a un momento specifico oppure a un periodo di tempo. Tali caratteristiche influenzano:

- a) la precisione con cui l'oggetto sottostante può essere misurato o valutato rispetto a determinati criteri;
- b) la persuasività delle evidenze disponibili.

A43. L'identificazione di tali caratteristiche e la considerazione dei loro effetti aiuta il professionista nel valutare l'appropriatezza dell'oggetto sottostante e anche nel determinare il contenuto della relazione di *assurance* (si veda il paragrafo A163).

A44. In alcuni casi, l'incarico di *assurance* può riguardare soltanto una parte di un oggetto sottostante più ampio. Per esempio, il professionista può essere incaricato di emettere una relazione su un aspetto del contributo di un'impresa allo sviluppo sostenibile, come alcuni programmi gestiti da un'impresa che hanno risultati ambientali positivi. In questi casi il professionista, nel determinare se l'incarico presenti la caratteristica di avere un oggetto sottostante appropriato, può considerare se è probabile che le informazioni sull'aspetto su cui è incaricato di emettere una relazione soddisfino le esigenze informative dei potenziali utilizzatori come gruppo, e anche in che modo le informazioni sull'oggetto saranno presentate e distribuite, per esempio, se vi siano programmi di maggior rilievo con risultati meno favorevoli su cui l'impresa non ha fornito rendicontazione.

Idoneità e disponibilità dei criteri

Idoneità dei criteri (Rif.: Par. 24 b) ii)

A45. Criteri idonei sono quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) pertinenza: i criteri pertinenti danno luogo a informazioni sull'oggetto che supportano il processo decisionale dei potenziali utilizzatori;

- b) completezza: i criteri sono completi quando le informazioni sull'oggetto predisposte in conformità agli stessi non omettono fattori rilevanti che potrebbero ragionevolmente influire sulle decisioni dei potenziali utilizzatori prese sulla base di tali informazioni. I criteri completi comprendono, laddove pertinenti, i termini di riferimento per la presentazione e l'informativa;
- c) attendibilità: i criteri attendibili consentono una misurazione o una valutazione ragionevolmente uniforme dell'oggetto sottostante, incluse, laddove pertinenti, la presentazione e l'informativa, qualora utilizzati in circostanze simili da professionisti diversi;
- d) neutralità: i criteri neutrali danno luogo a informazioni sull'oggetto prive di ingerenze a seconda delle circostanze dell'incarico;
- e) comprensibilità: i criteri comprensibili danno luogo a informazioni sull'oggetto che possono essere comprese dai potenziali utilizzatori.

A46. Descrizioni vaghe delle aspettative o dei giudizi derivanti dalle esperienze personali non costituiscono criteri idonei.

A47. L'idoneità dei criteri per un determinato incarico dipende dal fatto che essi riflettano o meno le caratteristiche sopraelencate. L'importanza relativa di ciascuna caratteristica ai fini di un determinato incarico è un aspetto che richiede l'esercizio del giudizio professionale. Inoltre, i criteri possono essere idonei per un insieme particolare di circostanze dell'incarico, ma possono non essere idonei per un insieme diverso di circostanze. Per esempio, l'emissione di una relazione per autorità governative o di vigilanza può richiedere l'utilizzo di un insieme particolare di criteri, ma tali criteri possono non essere idonei per un gruppo più ampio di utilizzatori.

A48. I criteri possono essere scelti o elaborati in diversi modi, per esempio, essi possono essere:

- inclusi in leggi o regolamenti;
- emanati da organismi autorizzati o riconosciuti di esperti nel rispetto di un *due process* trasparente;
- elaborati collettivamente da un gruppo che non rispetta un *due process* trasparente;
- pubblicati su riviste o libri accademici;
- elaborati per essere venduti in proprietà esclusiva;
- appositamente definiti ai fini della predisposizione delle informazioni sull'oggetto nelle particolari circostanze dell'incarico.

Le modalità di elaborazione dei criteri possono influenzare il lavoro che il professionista svolge per valutarne l'idoneità.

A49. In alcuni casi, le leggi o i regolamenti prescrivono i criteri da utilizzare per l'incarico. In assenza di elementi che indichino il contrario, si presume che tali criteri siano idonei, come i criteri emanati da organismi autorizzati o riconosciuti di esperti nel rispetto di un *due process* trasparente, se essi sono pertinenti per le finalità delle esigenze informative dei potenziali utilizzatori. Tali criteri sono conosciuti come criteri prestabiliti. Anche quando esistono criteri prestabiliti per un oggetto sottostante, specifici utilizzatori possono optare per altri criteri per le loro finalità specifiche. Per esempio, per valutare l'efficacia del controllo interno possono essere utilizzati, come criteri prestabiliti, diversi quadri di riferimento. Specifici utilizzatori possono tuttavia elaborare un insieme di criteri più dettagliati che soddisfino le loro specifiche esigenze informative in connessione, per esempio, ad una vigilanza prudenziale. In questi casi, la relazione di *assurance*:

- a) avverte i lettori che le informazioni sull'oggetto sono state predisposte in conformità a criteri per scopi specifici e che, di conseguenza, possono non essere adeguate per altri scopi (si veda il paragrafo 69 f);
- b) può indicare, quando sia pertinente nelle circostanze dell'incarico, che i criteri non sono inclusi in leggi o regolamenti, né emanati da organismi autorizzati o riconosciuti di esperti nel rispetto di un *due process* trasparente.

A50. Se i criteri sono appositamente definiti al fine di predisporre le informazioni sull'oggetto nelle particolari circostanze dell'incarico, essi non sono idonei se danno luogo a informazioni sull'oggetto o a una relazione di *assurance* fuorvianti per i potenziali utilizzatori. È auspicabile che i potenziali utilizzatori, o la parte conferente, riconoscano che i criteri appositamente elaborati sono idonei per le finalità dei potenziali utilizzatori. L'assenza di un tale riconoscimento può influire su quanto occorre fare per valutare l'idoneità dei criteri, e sulle informazioni sui criteri indicate nella relazione di *assurance*.

Disponibilità dei criteri (Rif.: Par. 24 b) iii)

A51. È necessario che i criteri siano resi disponibili ai potenziali utilizzatori al fine di consentire loro di comprendere come è stato misurato o valutato l'oggetto sottostante. I criteri sono resi disponibili ai potenziali utilizzatori in uno o più dei seguenti modi:

- a) sono pubblici;
- b) sono inclusi in modo chiaro nella presentazione delle informazioni sull'oggetto;
- c) sono inclusi in modo chiaro nella relazione di *assurance* (si veda il paragrafo A164);
- d) per convenzione, come ad esempio per il criterio della misurazione del tempo in ore e minuti.

A52. I criteri possono anche essere resi disponibili solo ai potenziali utilizzatori, come ad esempio i termini di un contratto o i criteri emanati da un'associazione di settore, che sono resi disponibili ai soli operatori di quel settore, in quanto pertinenti esclusivamente per uno scopo specifico. In questo caso, il paragrafo 69 f) richiede una dichiarazione che avverta i lettori di questo fatto. Inoltre, il professionista può ritenere appropriato indicare che la relazione di *assurance* è destinata unicamente ad utilizzatori specifici (si vedano i paragrafi A166–A167).

Accesso alle evidenze (Rif.: Par. 24 b) iv)

Quantità e qualità delle evidenze disponibili

A53. La quantità o la qualità delle evidenze disponibili è influenzata:

- a) dalle caratteristiche dell'oggetto sottostante o delle informazioni sull'oggetto. Ad esempio, ci si può aspettare la presenza di evidenze meno oggettive qualora le informazioni sull'oggetto siano di natura previsionale invece che storica;
- b) da altre circostanze, come quando le evidenze ragionevolmente attese non sono disponibili a causa, ad esempio, della tempistica del conferimento dell'incarico al professionista, delle procedure dell'impresa in materia di conservazione dei documenti, di sistemi informativi inadeguati o delle limitazioni imposte dalla parte responsabile.

Solitamente, le evidenze sono di natura persuasiva piuttosto che conclusiva.

Accesso alle registrazioni (Rif.: Par. 56)

A54. Cercare di acquisire la conferma della parte o delle parti appropriate, che riconoscono e comprendono la propria responsabilità di fornire al professionista i seguenti elementi, può aiutare il professionista stesso a stabilire se l'incarico presenta le seguenti caratteristiche di accesso:

- a) accesso a tutte le informazioni di cui la parte appropriata, o le parti appropriate, sia a conoscenza e che siano pertinenti per la predisposizione delle informazioni sull'oggetto, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
- b) accesso ad ulteriori informazioni che il professionista possa richiedere alla parte appropriata, o alle parti appropriate, ai fini dell'incarico;
- c) la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito della parte appropriata, o delle parti appropriate, dalle quali il professionista ritenga necessario acquisire evidenze.

A55. La natura dei rapporti tra la parte responsabile, il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, e la parte conferente può influire sulla capacità del professionista di avere accesso alle registrazioni, alla documentazione e ad altre informazioni che egli possa richiedere come evidenze per completare l'incarico. La natura di tali rapporti può quindi essere un aspetto rilevante da considerare nello stabilire se accettare o meno l'incarico. Nel paragrafo A139 sono inclusi esempi di circostanze in cui la natura di tali rapporti può essere problematica.

Scopo ragionevole (Rif.: Par. 24 b) vi)

A56. Tra le considerazioni pertinenti per stabilire se l'incarico abbia uno scopo ragionevole possono essere incluse le seguenti:

- i potenziali utilizzatori delle informazioni sull'oggetto e della relazione di *assurance* (in particolare, quando i criteri sono stati definiti per uno scopo specifico). Un'ulteriore considerazione riguarda la probabilità che le informazioni sull'oggetto e la relazione di *assurance* saranno utilizzate o distribuite in modo più ampio rispetto ai soli potenziali utilizzatori;
- se ci si attende che alcuni aspetti delle informazioni sull'oggetto siano esclusi dalla relazione di *assurance*, e il motivo della loro esclusione;
- le caratteristiche dei rapporti tra la parte responsabile, il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, e la parte conferente, per esempio, quando il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione non è la parte responsabile, se quest'ultima acconsente all'uso previsto delle informazioni sull'oggetto e se avrà la possibilità di riesaminare tali informazioni prima che siano rese disponibili ai potenziali utilizzatori o di distribuire commenti con le informazioni stesse;
- chi ha scelto i criteri da applicare per misurare o valutare l'oggetto sottostante, e quali siano il grado di giudizio e la portata delle possibili ingerenze nella loro applicazione. È più probabile che l'incarico abbia uno scopo ragionevole se i potenziali utilizzatori hanno scelto i criteri o sono stati coinvolti nella loro scelta;
- qualunque limitazione significativa allo svolgimento delle procedure del professionista;
- se il professionista ritiene che la parte conferente intenda associare il nome del professionista all'oggetto sottostante o alle informazioni sull'oggetto in modo inappropriato.

Concordare i termini dell'incarico (Rif.: Par. 27)

A57. È nell'interesse sia della parte conferente sia del professionista che quest'ultimo comunichi per iscritto i termini concordati dell'incarico prima del suo inizio per contribuire a evitare fraintendimenti. La forma e il contenuto dell'accordo scritto o del contratto variano a seconda delle circostanze dell'incarico. Per esempio, qualora leggi o regolamenti prescrivano in modo sufficientemente dettagliato i termini dell'incarico, non è necessario che il professionista li riporti in un accordo scritto, salvo specificare che si applicano tali leggi o regolamenti e che la parte appropriata, o le parti appropriate, riconosce e comprende le proprie responsabilità derivanti da tali leggi o regolamenti.

A58. Le leggi o i regolamenti, in particolare nel settore pubblico, possono disporre la nomina di un professionista e indicarne gli specifici poteri, quali quello di accedere alle registrazioni e ad altre informazioni della parte appropriata, o delle parti appropriate, nonché le responsabilità; per esempio, può essere richiesto al professionista di riferire direttamente ad un ministro, all'organo legislativo ovvero al pubblico qualora una parte appropriata, o le parti appropriate, tenti di limitare lo svolgimento di procedure.

Accettazione di un cambiamento nei termini dell'incarico (Rif.: Par. 29)

A59. Un cambiamento nelle circostanze che incide sulle esigenze dei potenziali utilizzatori o un fraintendimento sulla natura dell'incarico, possono giustificare la richiesta di un cambiamento nell'incarico, per esempio, da un incarico di *assurance* a un incarico diverso da quello di *assurance* o da un incarico di *assurance* ragionevole ad un incarico di *assurance* limitata. L'impossibilità di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per giungere a una conclusione fondata su un'*assurance* ragionevole non è un motivo valido per trasformare l'incarico da un incarico di *assurance* ragionevole ad un incarico di *assurance* limitata.

Controllo della qualità

Professionisti che svolgono l'incarico che esercitano la libera professione (Rif.: Parr. 20, 31 a) – b)

A60. Il presente principio è stato scritto nel contesto di una serie di misure poste in essere per garantire la qualità degli incarichi di *assurance* svolti da professionisti che esercitano la libera professione, quali quelle adottate dagli organismi membri dell'IFAC in conformità al Member Body Compliance Program e agli Statements of Membership Obligations di IFAC. Tali misure comprendono:

- requisiti di competenza, quali parametri di riferimento per la formazione e per l'esperienza pratica ai fini dell'accesso e i requisiti di formazione professionale continua e di apprendimento permanente;
- le direttive e le procedure di controllo della qualità adottate dal soggetto incaricato. L'ISQC 1 si applica a tutti i soggetti incaricati composti da professionisti contabili per gli incarichi di *assurance* e servizi connessi;
- un codice etico esaustivo, che include regole di dettaglio sull'indipendenza, basate sui principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

Controllo della qualità presso il soggetto incaricato (Rif.: Parr. 3 b), 31 a)

A61. L'ISQC 1 tratta delle responsabilità del soggetto incaricato di istituire e mantenere il proprio sistema di controllo della qualità per gli incarichi di *assurance*. Esso descrive le responsabilità del soggetto incaricato di stabilire direttive e procedure configurate per acquisire un'*assurance* ragionevole che il soggetto medesimo e il suo personale rispettino i principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza. La conformità all'ISQC 1 richiede, tra l'altro, che tale soggetto istituisca e mantenga un sistema di controllo della qualità che includa direttive e procedure relative a ciascuno dei seguenti elementi, e che documenti le proprie direttive e procedure comunicandole al personale:

- a) le responsabilità apicali per la qualità nell'ambito del soggetto incaricato;
- b) i principi etici applicabili;
- c) l'accettazione ed il mantenimento dei rapporti con il cliente e dei singoli incarichi;
- d) le risorse umane;
- e) lo svolgimento dell'incarico;
- f) il monitoraggio.

A62. Gli altri principi professionali, o disposizioni stabilite da leggi o regolamenti, che trattano delle responsabilità del soggetto incaricato di istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità, sono stringenti almeno quanto le regole contenute nell'ISQC 1 quando affrontano tutti gli elementi elencati nel precedente paragrafo ed impongono al soggetto incaricato obblighi che portano al conseguimento delle finalità delle regole indicate nell'ISQC 1.

A63. Nell'assumersi la responsabilità per la qualità complessiva di ciascun incarico, le azioni del responsabile dell'incarico e le comunicazioni appropriate agli altri membri del team sottolineano che la qualità è essenziale per lo svolgimento di un incarico di *assurance* e l'importanza per la qualità dei seguenti punti:

- a) dello svolgimento del lavoro in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari;
- b) della conformità alle direttive e alle procedure per il controllo della qualità del soggetto incaricato, per quanto applicabili;
- c) dell'emissione di una relazione per l'incarico che sia appropriata alle circostanze;
- d) della capacità del team dell'incarico di manifestare i propri dubbi senza timore di ritorsioni.

A64. Un sistema di controllo della qualità efficace include un processo di monitoraggio configurato per conseguire un'*assurance* ragionevole che le direttive e le procedure del soggetto incaricato relative a tale sistema siano pertinenti, adeguate e operino in modo efficace.

A65. A meno che informazioni fornite dal soggetto incaricato o da altre parti suggeriscano diversamente, il team dell'incarico fa affidamento sul sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato. Per esempio, il team dell'incarico può fare affidamento sul sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato in merito:

- a) alla competenza del personale tramite la sua selezione e la sua formazione teorica;
- b) all'indipendenza tramite la raccolta e la comunicazione delle informazioni ad essa pertinenti;
- c) al mantenimento dei rapporti con il cliente tramite i sistemi di accettazione e mantenimento;
- d) al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tramite il processo di monitoraggio.

Nel considerare le carenze identificate nel sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato che possono influire sull'incarico di *assurance*, il responsabile dell'incarico può tenere in considerazione le misure poste in essere dal soggetto stesso per porre rimedio a tali carenze.

A66. Una carenza nel sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato non indica necessariamente che uno specifico incarico di *assurance* non sia stato svolto in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili o che la relazione del professionista non sia appropriata.

Capacità, conoscenze ed esperienze in relazione all'oggetto sottostante e alla sua misurazione o valutazione (Rif.: Parr. 31 c)

A67. Ad un professionista può essere chiesto di svolgere incarichi di *assurance* in relazione ad un'ampia gamma di oggetti sottostanti e informazioni sull'oggetto. Alcuni possono richiedere capacità e conoscenze specifiche che vanno oltre quelle generalmente possedute dal singolo professionista.

A68. Il Codice IESBA richiede al professionista che svolge l'incarico che esercita la libera professione di accettare di fornire unicamente quei servizi per il cui svolgimento possiede le competenze necessarie.⁴ Il professionista ha la responsabilità esclusiva della conclusione di *assurance* espressa e tale responsabilità non è attenuata dall'utilizzo del lavoro di un proprio esperto. Nondimeno, se il professionista che utilizza il lavoro di un proprio esperto in conformità al presente principio, conclude che il lavoro di tale esperto è adeguato rispetto ai propri scopi, può accettare i risultati o le conclusioni cui l'esperto è giunto nel relativo settore di competenza quali evidenze appropriate.

Assegnazione del team

Competenza e capacità complessive (Rif.: Par. 32)

A69. L'ISQC 1 richiede al soggetto incaricato di stabilire direttive e procedure per l'accettazione ed il mantenimento dei rapporti con il cliente e dei singoli incarichi, configurate per conseguire un'*assurance* ragionevole che il soggetto incaricato ponga in essere o mantenga unicamente i rapporti e gli incarichi per i quali disponga delle competenze per svolgere l'incarico e abbia la possibilità di svolgerlo, inclusi la disponibilità di tempo e di risorse.⁵

Esperto del professionista (Rif.: Parr. 32 a), 32 b) i)

A70. Parte del lavoro di *assurance* può essere svolto da un team multidisciplinare che include uno o più esperti del professionista. Per esempio, un esperto del professionista può essere necessario per aiutare lo stesso professionista ad acquisire una comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico oppure in uno o più degli aspetti menzionati al paragrafo 46R (nel caso di un incarico di *assurance* ragionevole) o 46L (nel caso di un incarico di *assurance* limitata).

⁴ Codice IESBA, paragrafo 210.6

⁵ ISQC 1, paragrafo 26

A71. Quando occorre utilizzare il lavoro di un esperto del professionista, può essere appropriato svolgere alcune delle procedure richieste dal paragrafo 52 nella fase di accettazione o mantenimento.

Altri professionisti (Rif.: Par. 32 b) ii)

A72. Le informazioni sull'oggetto possono includere informazioni sulle quali un altro professionista può avere espresso una conclusione. Il professionista, nel giungere a una conclusione sulle informazioni sull'oggetto e al fine di acquisire evidenze in merito alle stesse, può decidere di utilizzare le stesse evidenze sulle quali l'altro professionista ha basato la sua conclusione.

A73. Il lavoro di un altro professionista può essere utilizzato in riferimento, per esempio, ad un oggetto sottostante che si trovi in un luogo remoto o in un altro ordinamento giuridico. Tali altri professionisti non fanno parte del team dell'incarico. Quando il team dell'incarico pianifica di utilizzare il lavoro di un altro professionista, le considerazioni pertinenti possono includere:

- il fatto se l'altro professionista comprenda e rispetti i principi etici applicabili per l'incarico e, in particolare, se sia indipendente;
- la competenza professionale dell'altro professionista;
- la misura del coinvolgimento del team dell'incarico nel lavoro dell'altro professionista;
- il fatto se l'altro professionista operi in un contesto regolamentare che prevede un'effettiva vigilanza su tale professionista.

Responsabilità del riesame del lavoro (Rif.: Parr. 33 c)

A74. Secondo l'ISQC 1, le direttive e le procedure del soggetto incaricato sulla responsabilità del riesame del lavoro sono stabilite sulla base del principio che il lavoro dei membri meno esperti del team sia riesaminato da quelli più esperti.⁶

Riesame della qualità dell'incarico (Rif.: Par. 36 b)

A75. Altri aspetti che possono essere considerati in un riesame della qualità dell'incarico includono:

- a) la valutazione effettuata dal team dell'incarico in merito all'indipendenza del soggetto incaricato rispetto all'incarico;
- b) se sono state effettuate consultazioni appropriate sugli aspetti che hanno comportato divergenze di opinione o su altri aspetti complessi o controversi, e le conclusioni emerse da tali consultazioni;
- c) se la documentazione dell'incarico selezionata per il riesame della qualità riflette il lavoro svolto in merito ai giudizi professionali significativi e supporta le conclusioni raggiunte.

Scetticismo professionale e giudizio professionale

Scetticismo professionale (Rif.: Par. 37)

A76. Lo scetticismo professionale è un atteggiamento che implica prestare attenzione, per esempio:

- alle evidenze incoerenti con altre evidenze acquisite;
- alle informazioni che mettono in discussione l'attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini che si intendono utilizzare come evidenze;
- alle circostanze che indicano la necessità di ulteriori procedure rispetto a quelle richieste dai principi ISAE pertinenti;

⁶ ISQC 1, paragrafo 33

- alle condizioni che possono segnalare probabili errori.

A77. Mantenere lo scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico è necessario se il professionista intende, ad esempio, ridurre i rischi:

- di trascurare circostanze inusuali;
- di una eccessiva generalizzazione nel trarre le conclusioni in base alle osservazioni effettuate;
- di utilizzare assunzioni non appropriate nel determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure e nel valutarne i risultati.

A78. Lo scetticismo professionale è necessario per la valutazione critica delle evidenze. Ciò implica interrogarsi sulle evidenze incoerenti, nonché sull'attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini. Ciò implica altresì la considerazione della sufficienza e appropriatezza delle evidenze acquisite alla luce delle circostanze.

A79. Tranne nel caso in cui l'incarico comporti l'acquisizione di un certo livello di *assurance* sul fatto che i documenti siano autentici, il professionista può accettare come autentici le registrazioni ed i documenti, a meno che non abbia motivo di ritenere diversamente. Tuttavia, il professionista è tenuto, secondo il paragrafo 50, a valutare l'attendibilità delle informazioni da utilizzare come evidenze.

A80. Non ci si può attendere che il professionista ignori l'esperienza passata per quanto riguarda l'onestà e l'integrità di coloro che forniscono le evidenze. Tuttavia, la convinzione che coloro che forniscono le evidenze siano onesti e integerrimi non esime il professionista dal mantenere il necessario scetticismo professionale.

Giudizio professionale (Rif.: Par. 38)

A81. Il giudizio professionale è essenziale per il corretto svolgimento di un incarico di *assurance*. Ciò in quanto non è possibile interpretare i principi etici e i principi ISAE applicabili né assumere consapevolmente le necessarie decisioni nel corso dell'incarico, in mancanza di una formazione adeguata, delle conoscenze e dell'esperienza pertinenti ai fatti e alle circostanze. Il giudizio professionale è necessario in particolare per le decisioni in merito:

- alla significatività e al rischio dell'incarico;
- alla natura, alla tempistica e all'estensione delle procedure utilizzate per rispettare le regole contenute nei principi ISAE pertinenti e per acquisire le evidenze;
- alla valutazione se siano state acquisite evidenze sufficienti e appropriate e se sia necessario porre in essere ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi del presente principio e di eventuali principi ISAE specifici e pertinenti per l'oggetto. In particolare, nel caso di un incarico di *assurance* limitata, è richiesto giudizio professionale nel valutare se sia stato acquisito un livello adeguato di *assurance*;
- alle conclusioni appropriate da trarre sulla base delle evidenze acquisite.

A82. La caratteristica distintiva del giudizio professionale che ci si attende è che venga esercitato da un professionista la cui formazione, conoscenza ed esperienza siano servite a sviluppare le competenze necessarie alla formulazione di giudizi ragionevoli.

A83. L'esercizio del giudizio professionale, in ogni caso particolare, si basa sui fatti e sulle circostanze noti al professionista. La consultazione sugli aspetti complessi o controversi nel corso dell'incarico, sia nell'ambito del team dell'incarico sia tra il team e altri soggetti ad un livello appropriato all'interno o all'esterno del soggetto incaricato, aiuta il professionista a formulare giudizi consapevoli e ragionevoli, inclusa la misura in cui particolari elementi nelle informazioni sull'oggetto siano influenzati da valutazioni soggettive della parte o delle parti appropriate.

A84. Il giudizio professionale può essere valutato sulla base del fatto che il giudizio cui si è pervenuti rifletta un'applicazione di qualità dei principi di *assurance* e di misurazione o di valutazione, che sia appropriato alla luce dei fatti e delle circostanze di cui il professionista era a conoscenza alla data della sua relazione di *assurance* e che sia coerente con tali fatti e circostanze.

A85. È necessario esercitare il giudizio professionale per tutta la durata dell'incarico. È necessario altresì che tale giudizio sia documentato in modo appropriato. A tale riguardo, il paragrafo 79 richiede al professionista di predisporre una documentazione sufficiente a consentire ad un professionista esperto, che non abbia alcuna precedente cognizione dell'incarico, di comprendere i giudizi professionali significativi formulati per giungere alle conclusioni sugli aspetti significativi emersi nel corso dell'incarico. Il giudizio professionale non è utilizzato per giustificare decisioni che non siano altrimenti supportate dai fatti e dalle circostanze dell'incarico o da evidenze sufficienti e appropriate.

Pianificazione e svolgimento dell'incarico

Pianificazione (Rif.: Par. 40)

A86. La pianificazione coinvolge il responsabile dell'incarico, gli altri membri chiave del team, ed eventuali esperti esterni chiave del professionista nell'elaborare una strategia generale circa la portata, l'importanza, la tempistica e lo svolgimento dell'incarico, e un piano dell'incarico, che consiste in un approccio dettagliato in merito alla natura, alla tempistica e all'estensione delle procedure da svolgere, e le ragioni per la loro scelta. Una pianificazione adeguata aiuta a dedicare la dovuta attenzione alle aree importanti dell'incarico, identificare tempestivamente problemi potenziali, nonché organizzare e gestire appropriatamente l'incarico affinché sia svolto in modo efficace ed efficiente. Una pianificazione adeguata aiuta altresì il professionista ad assegnare in modo appropriato il lavoro ai membri del team dell'incarico e facilita la direzione, la supervisione e il riesame del loro lavoro. Inoltre, fornisce supporto, ove applicabile, al coordinamento del lavoro svolto da altri professionisti ed esperti. La natura e l'estensione delle attività di pianificazione varia a seconda delle circostanze dell'incarico, per esempio in base alla complessità dell'oggetto sottostante e dei criteri. Gli aspetti principali che possono essere considerati includono ad esempio:

- le caratteristiche dell'incarico che ne definiscono la portata, inclusi i termini dell'incarico, le caratteristiche dell'oggetto sottostante e dei criteri;
- la natura e la tempistica previste delle comunicazioni richieste;
- i risultati delle attività di accettazione dell'incarico e, ove applicabile, se le conoscenze acquisite nel corso di altri incarichi svolti dal responsabile dell'incarico per la parte appropriata, o le parti appropriate, siano pertinenti;
- il processo dell'incarico;
- la comprensione da parte del professionista della parte appropriata, o delle parti appropriate, e del contesto in cui opera, inclusi i rischi che le informazioni sull'oggetto possano essere significativamente errate;
- l'identificazione dei potenziali utilizzatori e delle loro esigenze informative, nonché la considerazione della significatività e delle componenti del rischio dell'incarico;
- la misura in cui il rischio di frode è pertinente ai fini dell'incarico;
- la natura, la tempistica e l'entità delle risorse necessarie per svolgere l'incarico, come le esigenze di personale e di competenze specifiche, inclusa la natura e l'estensione del coinvolgimento degli esperti;
- l'impatto della funzione di revisione interna sull'incarico.

A87. Il professionista può decidere di discutere con la parte appropriata, o le parti appropriate, gli elementi inerenti la pianificazione al fine di facilitare lo svolgimento e la gestione dell'incarico (per esempio, per coordinare alcune tra le procedure pianificate con il lavoro del personale della parte o delle parti appropriate). Sebbene queste discussioni possano essere frequenti, il professionista ha, comunque, la responsabilità della strategia generale e della pianificazione dell'incarico. In occasione di discussioni riguardanti aspetti inclusi nella strategia generale o nel piano dell'incarico, è necessario fare attenzione a non compromettere l'efficacia dell'incarico. Ad esempio, la discussione con la parte o le parti appropriate, della natura e della tempistica delle procedure di dettaglio può compromettere l'efficacia dell'incarico rendendole eccessivamente prevedibili.

A88. La pianificazione non rappresenta una fase separata ma, al contrario, un processo continuo e iterativo per tutta la durata dell'incarico. A causa di eventi inattesi, di cambiamenti nelle condizioni o di evidenze acquisite, il professionista

può avere la necessità di modificare la strategia generale e il piano dell'incarico e, quindi, la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure pianificate.

A89. Negli incarichi di dimensioni ridotte o meno complessi, l'intero incarico può essere svolto da un team molto ristretto, e il responsabile dell'incarico (che può anche essere un professionista singolo) può svolgere il lavoro senza l'ausilio di altri membri del team dell'incarico. In presenza di un team ristretto, il coordinamento e la comunicazione tra i suoi membri sono più semplici. La definizione della strategia generale dell'incarico in questi casi non rappresenta necessariamente un'attività complessa o laboriosa; essa varia a seconda delle dimensioni dell'impresa, della complessità dell'incarico, incluso l'oggetto sottostante e i criteri, e della dimensione del team dell'incarico. Per esempio, nel caso di un incarico ricorrente, un breve memorandum predisposto al termine del periodo precedente, basato sul riesame delle carte di lavoro e che evidenzia le problematiche identificate nell'incarico appena concluso, aggiornato ai fini del periodo in esame sulla base delle discussioni con le parti appropriate, può servire come documentazione della strategia dell'incarico in corso.

A90. Se, nelle circostanze di cui al paragrafo 43, il professionista prosegue l'incarico:

- a) potrebbe essere appropriata una conclusione con rilievi o negativa, a seconda di quanto l'aspetto sia significativo e pervasivo, nei casi in cui, sulla base delle evidenze raccolte, il professionista ritenga probabile, secondo il proprio giudizio professionale, che i criteri applicabili non idonei o l'oggetto sottostante inappropriato siano fuorvianti per i potenziali utilizzatori;
- b) negli altri casi, potrebbe essere appropriata una conclusione con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione, a seconda di quanto l'aspetto sia significativo e pervasivo, secondo il suo giudizio professionale.

A91. Per esempio, se dopo avere accettato l'incarico, il professionista scopre che l'utilizzo dei criteri applicabili porta a informazioni distorte sull'oggetto, e la distorsione delle informazioni è significativa e pervasiva, in tale circostanza sarebbe appropriata una conclusione negativa.

Significatività (Rif.: Par. 44)

A92. I giudizi professionali sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti, ma non sono influenzati dal livello di *assurance*, vale a dire che, a parità di scopo e per gli stessi potenziali utilizzatori, la significatività per un incarico di *assurance* ragionevole è la stessa di quella per un incarico di *assurance* limitata poiché la significatività si basa sulle esigenze informative dei potenziali utilizzatori.

A93. I criteri applicabili possono trattare il concetto di significatività nel contesto della predisposizione e presentazione delle informazioni sull'oggetto e quindi fornire al professionista un quadro di riferimento per considerare la significatività per l'incarico. Sebbene i criteri applicabili possano trattare la significatività in termini diversi, il concetto di significatività include generalmente gli aspetti di cui ai paragrafi A92-A100. Se i criteri applicabili non prevedono una trattazione del concetto di significatività, questi paragrafi forniscono al professionista un quadro di riferimento.

A94. Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni pertinenti prese dai potenziali utilizzatori sulla base delle informazioni sull'oggetto. La considerazione della significatività da parte del professionista è un aspetto che richiede l'esercizio del giudizio professionale, ed è influenzata dalla sua percezione delle esigenze informative comuni dei potenziali utilizzatori come gruppo. In questo contesto, è ragionevole per il professionista presumere che i potenziali utilizzatori:

- a) abbiano una ragionevole conoscenza dell'oggetto sottostante e la volontà di esaminare con ragionevole diligenza le informazioni sull'oggetto;
- b) comprendano che le informazioni sull'oggetto sono predisposte e sottoposte ad *assurance* in base ai livelli appropriati di significatività e abbiano una comprensione di eventuali concetti relativi alla significatività inclusi nei criteri applicabili;

- c) comprendano eventuali incertezze intrinseche nella misurazione o nella valutazione dell'oggetto sottostante;
- d) prendano decisioni ragionevoli sulla base delle informazioni sull'oggetto considerate nel loro complesso.

A meno che l'incarico non sia stato definito per soddisfare le particolari esigenze informative di utilizzatori specifici, il possibile effetto degli errori su utilizzatori specifici, le cui esigenze informative possono variare considerevolmente, non viene solitamente considerato (si vedano anche i paragrafi A16–A18).

A95. La significatività è considerata nel contesto di fattori qualitativi e, ove applicabili, di fattori quantitativi. Nel considerare la significatività nell'ambito di un particolare incarico, l'importanza relativa dei fattori qualitativi e quantitativi è un aspetto che richiede l'esercizio del giudizio professionale.

A96. I fattori qualitativi possono includere aspetti quali:

- il numero delle persone o delle imprese influenzate dall'oggetto;
- l'interazione, e l'importanza relativa, delle varie componenti delle informazioni sull'oggetto quando queste siano costituite da molteplici componenti, come una relazione che includa numerosi indicatori di performance;
- la formulazione utilizzata per le informazioni sull'oggetto espresse in forma descrittiva;
- le caratteristiche della presentazione adottata per le informazioni sull'oggetto quando i criteri applicabili consentono varianti in tale presentazione;
- la natura di un errore, per esempio, la natura delle deviazioni riscontrate di un controllo quando le informazioni sull'oggetto consistono in una dichiarazione che il controllo è efficace;
- se un errore incide sulla conformità alle leggi o ai regolamenti;
- nel caso dell'emissione di relazioni periodiche su un oggetto sottostante, l'effetto di una rettifica che influenza le informazioni sull'oggetto passate o presenti o che probabilmente influenzerà quelle future;
- se un errore deriva da un atto intenzionale o non intenzionale;
- se un errore è significativo con riferimento alla comprensione da parte del professionista di precedenti comunicazioni agli utilizzatori a lui note, per esempio relative al risultato atteso della misurazione o della valutazione dell'oggetto sottostante;
- se un errore si riferisce al rapporto tra la parte responsabile, il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, o la parte conferente o al loro rapporto con altre parti;
- quando è stata identificata una soglia o un valore di riferimento, se il risultato della procedura si discosta da tale valore;
- quando l'oggetto sottostante riguarda informazioni relative ad un programma governativo o ad un'impresa del settore pubblico, se un particolare aspetto del programma o dell'impresa è significativo con riferimento alla natura, alla visibilità e alla sensibilità delle informazioni stesse;
- quando le informazioni sull'oggetto riguardano una conclusione sulla conformità a leggi o regolamenti, la gravità delle conseguenze della non conformità.

A97. I fattori quantitativi riguardano l'entità degli errori relativi agli importi rendicontati per aspetti delle informazioni sull'oggetto, che sono:

- espressi numericamente; ovvero
- collegati in altro modo a valori numerici (per esempio, il numero delle deviazioni riscontrate di un controllo può essere un fattore quantitativo pertinente quando le informazioni sull'oggetto consistono in una dichiarazione che il controllo è efficace).

A98. Quando sono applicabili i fattori quantitativi, pianificare l'incarico unicamente per individuare errori singolarmente significativi trascura il fatto che l'insieme degli errori non corretti e non individuati, che singolarmente non sono significativi, può rendere le informazioni sull'oggetto significativamente errate. Pertanto, nel pianificare la

natura, la tempistica e l'estensione delle procedure, può essere appropriato che il professionista stabilisca una soglia inferiore alla significatività quale base per determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure.

A99. La significatività riguarda le informazioni oggetto della relazione di *assurance*. Pertanto, quando l'incarico si riferisce ad alcuni, ma non a tutti gli aspetti delle informazioni comunicate relativamente ad un oggetto sottostante, la significatività è considerata soltanto in rapporto a quella parte cui si riferisce l'incarico.

A100. Giungere a una conclusione sulla significatività degli errori identificati a seguito delle procedure svolte richiede l'esercizio del giudizio professionale. Per esempio:

- i criteri applicabili per un incarico *value for money* per il pronto soccorso di un ospedale possono includere la rapidità dei servizi forniti, la qualità dei servizi, il numero dei pazienti trattati durante un turno, e la comparazione del costo dei servizi rispetto ad altri ospedali simili. Qualora siano soddisfatti tre di questi criteri applicabili e un criterio applicabile non sia di poco soddisfatto, è necessario il giudizio professionale per concludere se il pronto soccorso dell'ospedale rappresenti *value for money* nel suo complesso;
- in un incarico finalizzato al riscontro di conformità, l'impresa può aver rispettato nove su dieci delle disposizioni di legge o regolamentari pertinenti. Per concludere sul fatto se l'impresa nel complesso abbia rispettato le disposizioni di legge o regolamentari, è necessario esercitare il giudizio professionale. Per esempio, il professionista può considerare la significatività della disposizione che l'impresa non ha rispettato, come pure la relazione tra quella disposizione e le restanti disposizioni di legge o regolamentari pertinenti.

Comprensione delle circostanze dell'incarico (Rif.: Parr. 45–47R)

A101. Le discussioni tra il responsabile dell'incarico e gli altri membri chiave del team, ed eventuali esperti esterni chiave del professionista, sulla possibilità che le informazioni sull'oggetto contengano errori significativi e sull'utilizzo dei criteri applicabili ai fatti ed alle circostanze dell'incarico, possono aiutare il team nella pianificazione e nello svolgimento dell'incarico. È inoltre utile comunicare gli aspetti pertinenti ai membri del team dell'incarico e a eventuali esperti esterni del professionista non coinvolti nella discussione.

A102. Acquisire una comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico fornisce al professionista un quadro di riferimento per l'esercizio del giudizio professionale per tutta la durata dell'incarico, per esempio:

- nel considerare le caratteristiche dell'oggetto sottostante;
- nel valutare l'idoneità dei criteri;
- nel considerare i fattori che, secondo il giudizio professionale del professionista, sono significativi per orientare le attività del team dell'incarico, incluso il caso in cui possono essere necessarie considerazioni specifiche; per esempio, quando occorrono competenze specifiche o il lavoro di un esperto;
- nello stabilire e nel valutare (ove appropriato) se i livelli quantitativi della significatività continuino ad essere appropriati e nel considerare i fattori qualitativi della significatività;
- nello sviluppare le aspettative da utilizzare nello svolgimento delle procedure di analisi comparativa;
- nella definizione e nello svolgimento delle procedure;
- nella valutazione delle evidenze, inclusa la ragionevolezza delle attestazioni verbali e scritte ricevute dal professionista.

A103. Il professionista solitamente ha una comprensione meno approfondita dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico rispetto alla parte responsabile. Solitamente, inoltre, la comprensione da parte del professionista dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze in un incarico di *assurance* limitata è meno approfondita rispetto ad un incarico di *assurance* ragionevole; per esempio, sebbene in alcuni incarichi di *assurance* limitata il professionista possa acquisire una comprensione del controllo interno sulla predisposizione delle informazioni sull'oggetto, ciò non avviene spesso.

A104. In un incarico di *assurance* limitata, l'identificazione delle aree in cui è probabile che si verifichi un errore significativo nelle informazioni sull'oggetto consente al professionista di concentrare le procedure su tali aree. Per esempio, in un incarico in cui le informazioni sull'oggetto sono costituite da un bilancio di sostenibilità, il professionista può concentrare le procedure su alcune aree di tale relazione. Il professionista può definire e svolgere procedure sul complesso delle informazioni sull'oggetto quando queste consistono in un'unica area oppure quando è necessario acquisire *assurance* su tutte le aree delle informazioni sull'oggetto per acquisire un livello adeguato di *assurance*.

A105. In un incarico di *assurance* ragionevole, la comprensione del controllo interno relativo alle informazioni sull'oggetto aiuta il professionista a identificare le tipologie di errori e i fattori che influiscono sui rischi di errori significativi nelle informazioni sull'oggetto. Il professionista è tenuto a valutare la configurazione dei controlli rilevanti ai fini dell'incarico e stabilire se siano stati messi in atto, svolgendo ulteriori procedure rispetto alle indagini presso la parte responsabile. È necessario esercitare il giudizio professionale per stabilire quali controlli siano rilevanti nelle circostanze dell'incarico.

A106. In un incarico di *assurance* limitata, la considerazione del processo utilizzato per predisporre le informazioni sull'oggetto aiuta il professionista a definire e svolgere procedure che affrontino le aree in cui è probabile che si verifichi un errore significativo nelle informazioni sull'oggetto. Nel considerare il processo utilizzato, il professionista esercita il proprio giudizio professionale per stabilire quali aspetti del processo siano rilevanti ai fini dell'incarico, e può svolgere indagini presso la parte appropriata su tali aspetti.

A107. Sia negli incarichi di *assurance* ragionevole sia in quelli di *assurance* limitata, anche i risultati del processo adottato dall'impresa per la valutazione dei rischi possono aiutare il professionista ad acquisire una comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico.

Acquisizione delle evidenze

La natura, la tempistica e l'estensione delle procedure (Rif.: Parr. 48 L) – 49 R)

A108. Il professionista sceglie una combinazione di procedure per acquisire un'*assurance* ragionevole o un'*assurance* limitata, a seconda dei casi. Le procedure sotto elencate possono essere utilizzate, per esempio, per pianificare o svolgere l'incarico, a seconda del contesto in cui sono applicate dal professionista:

- ispezione;
- osservazione;
- richiesta di conferma;
- ricalcolo;
- riesecuzione;
- procedure di analisi comparativa;
- indagine.

A109. I fattori che possono influenzare la scelta delle procedure da parte del professionista includono la natura dell'oggetto sottostante, il livello di *assurance* da acquisire e le esigenze informative dei potenziali utilizzatori e della parte conferente, inclusi i relativi vincoli di tempo e di costo.

A110. In alcuni casi, un principio ISAE specifico per l'oggetto può includere regole che influiscono sulla natura, sulla tempistica e sull'estensione delle procedure. Per esempio, un principio ISAE specifico per l'oggetto può descrivere la natura o l'estensione di determinate procedure da svolgere o il livello di *assurance* che ci si aspetta di acquisire in un particolare tipo di incarico. Anche in questi casi, la determinazione dell'esatta natura, tempistica ed estensione delle procedure è un aspetto che richiede l'esercizio del giudizio professionale e varierà da un incarico all'altro.

A111. In alcuni incarichi, è possibile che il professionista non identifichi nessuna area in cui sia probabile che si verifichi un errore significativo nelle informazioni sull'oggetto. A prescindere dal fatto che tali aree siano state identificate o meno, il professionista definisce e svolge procedure per acquisire un livello adeguato di *assurance*.

A112. Un incarico di *assurance* è un processo iterativo, ed è possibile che pervengano all'attenzione del professionista informazioni che differiscono in modo significativo da quelle sulle quali era basata la determinazione delle procedure pianificate. Nel corso dello svolgimento delle procedure pianificate, le evidenze acquisite possono indurre il professionista a svolgere procedure ulteriori. Tali procedure possono includere la richiesta al soggetto che effettua la misurazione o la valutazione di esaminare l'aspetto identificato dal professionista, e di apportare rettifiche alle informazioni sull'oggetto, ove appropriato.

Stabilire se siano necessarie procedure ulteriori in un incarico di assurance limitata (Rif.: Par. 49L)

A113. Il professionista può venire a conoscenza di errori che, dopo aver esercitato il giudizio professionale, risultano chiaramente non indicativi dell'esistenza di errori significativi. I seguenti esempi illustrano quando le procedure ulteriori possono non essere necessarie poiché, a giudizio del professionista, gli errori identificati sono chiaramente non indicativi dell'esistenza di errori significativi.

- Se la significatività è pari a 10.000 unità, e il professionista ritiene che possa esistere un potenziale errore pari a 100 unità, generalmente non sarebbero richieste procedure ulteriori, poiché è probabile che, nelle circostanze dell'incarico, il rischio di un errore significativo sia accettabile, a meno che non esistano altri fattori qualitativi che è necessario considerare.
- Se, svolgendo un insieme di procedure su un'area in cui sono probabili errori significativi, una risposta tra le tante ad un'indagine non è stata quella attesa, è possibile che non siano necessarie procedure ulteriori se il rischio di un errore significativo rimane, ciononostante, ad un livello accettabile nelle circostanze dell'incarico alla luce dei risultati delle altre procedure.

A114. Il professionista può venire a conoscenza di un elemento, o di elementi, che gli fanno ritenere che le informazioni sull'oggetto possano essere significativamente errate. I seguenti esempi illustrano quando può essere necessario svolgere procedure ulteriori poiché gli errori identificati indicano che le informazioni sull'oggetto possono essere significativamente errate:

- Nello svolgere procedure di analisi comparativa, il professionista può identificare una fluttuazione o una relazione che non è coerente con altre informazioni pertinenti o che differisce significativamente dagli importi o indici attesi.
- Il professionista può venire a conoscenza di un potenziale errore significativo dal riesame di fonti esterne.
- Se i criteri applicabili consentono un tasso di errore del 10% e, sulla base di una particolare procedura, il professionista ha scoperto un tasso di errore del 9%, può essere necessario svolgere procedure ulteriori perché, nelle circostanze dell'incarico, il rischio di un errore significativo può non essere accettabile.
- Se i risultati di procedure di analisi comparativa rientrano nelle aspettative ma sono, tuttavia, prossimi a superare il valore atteso, può essere necessario svolgere procedure ulteriori perché, nelle circostanze dell'incarico, il rischio di un errore significativo può non essere accettabile.

A115. Se, nel caso di un incarico di *assurance* limitata, pervengono all'attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto possano essere significativamente errate, egli è tenuto, secondo quanto stabilito al paragrafo 49L, a definire e svolgere procedure ulteriori. Le procedure ulteriori possono includere, per esempio, lo svolgimento di indagini presso la parte appropriata, o le parti appropriate, ovvero di altre procedure secondo quanto appropriato nelle circostanze.

A116. Se, avendo svolto le procedure ulteriori richieste dal paragrafo 49L, il professionista non è in grado di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per concludere che non è probabile che l'elemento o gli elementi rendano le informazioni sull'oggetto significativamente errate, ma nemmeno per stabilire che le rendano significativamente errate, esiste una limitazione allo svolgimento di procedure e si applica il paragrafo 66.

A117. Il giudizio del professionista sulla natura, sulla tempistica e sull'estensione delle procedure ulteriori necessarie per acquisire evidenze per concludere che non è probabile che esista un errore significativo, oppure per stabilire che esiste un errore significativo, è, per esempio, guidato:

- dalle informazioni acquisite dal professionista nel valutare i risultati delle procedure già svolte;
- dalla comprensione aggiornata da parte del professionista dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico, acquisita nel corso dello svolgimento dell'incarico;
- dal punto di vista del professionista sulla persuasività delle evidenze necessarie per affrontare l'elemento che gli fa ritenere che le informazioni sull'oggetto possano essere significativamente errate.

Errori non corretti cumulati (Rif.: Parr. 51, 65)

A118. Gli errori non corretti sono cumulati nel corso dell'incarico (si veda il paragrafo 51) al fine di valutare se, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi ai fini della conclusione del professionista.

A119. Il professionista può definire un importo al di sotto del quale gli errori siano chiaramente trascurabili e non necessitano di essere cumulati in quanto il professionista si attende che l'insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo sulle informazioni sull'oggetto. "Chiaramente trascurabile" non è un'espressione equivalente a "non significativo". Gli aspetti che sono chiaramente trascurabili saranno di un ordine di grandezza del tutto diverso (minore) rispetto alla significatività determinata in conformità al paragrafo 44, e saranno aspetti chiaramente irrilevanti, sia considerati singolarmente sia nel loro insieme, e a prescindere dal criterio adottato per giudicarli, sia esso riferito all'entità, alla natura o alle circostanze. Quando sussistono delle incertezze sul fatto che uno o più errori siano chiaramente trascurabili, l'aspetto va considerato come non chiaramente trascurabile.

Considerazioni quando un esperto del professionista è coinvolto nell'incarico

Natura, tempistica ed estensione delle procedure (Rif.: Par. 52)

A120. Quando una parte del lavoro di *assurance* è svolto da uno o più esperti del professionista (si veda il paragrafo A70) i seguenti aspetti sono spesso pertinenti nel determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure con riferimento al lavoro di tali esperti:

- a) la rilevanza del lavoro dell'esperto nel contesto dell'incarico (si vedano anche i paragrafi A121-A122);
- b) la natura dell'aspetto oggetto del lavoro dell'esperto;
- c) i rischi di errori significativi nell'aspetto oggetto del lavoro dell'esperto;
- d) la conoscenza e l'esperienza del professionista riguardo i precedenti lavori svolti dall'esperto;
- e) se l'esperto sia tenuto ad applicare le direttive e le procedure di controllo della qualità adottate dal soggetto incaricato a cui appartiene il professionista (si vedano anche i paragrafi A123-A124).

L'integrazione del lavoro di un esperto del professionista

A121. Gli incarichi di *assurance* possono riguardare un'ampia gamma di oggetti sottostanti che richiedono competenze e conoscenze specifiche che vanno oltre quelle possedute dal responsabile dell'incarico e dagli altri membri del team dell'incarico e per i quali viene utilizzato il lavoro di un esperto del professionista. In alcune situazioni, l'esperto del professionista sarà consultato per esprimere un parere su un singolo aspetto, ma quanto maggiore è la rilevanza del lavoro dell'esperto del professionista nell'ambito dell'incarico, tanto più è probabile che tale esperto lavori all'interno di un team multidisciplinare composto da esperti sull'oggetto e da altro personale in possesso di capacità e tecniche di *assurance*. Quanto più il lavoro dell'esperto è integrato per natura, tempistica ed estensione con il lavoro complessivo, tanto più è importante un'efficace comunicazione reciproca tra l'esperto del professionista e gli altri membri del personale in possesso di capacità e tecniche di *assurance*. Un'efficace comunicazione reciproca favorisce la corretta integrazione del lavoro dell'esperto con il lavoro svolto da altri sull'incarico.

A122. Come indicato nel paragrafo A71, quando occorre utilizzare il lavoro di un esperto del professionista, può essere appropriato svolgere alcune delle procedure richieste dal paragrafo 52 nella fase di accettazione o di mantenimento dell'incarico. Ciò avviene in special modo nel caso in cui il lavoro dell'esperto del professionista sarà pienamente integrato con il lavoro degli altri membri del personale in possesso di capacità e tecniche di *assurance* e quando occorre che il lavoro dell'esperto del professionista sia utilizzato nelle fasi iniziali dell'incarico, per esempio durante la pianificazione e la valutazione del rischio iniziali.

Direttive e procedure di controllo della qualità del soggetto incaricato a cui appartiene il professionista

A123. L'esperto interno del professionista può essere un partner o un membro del personale professionale, incluso il personale a tempo determinato, del soggetto incaricato a cui appartiene il professionista, ed è quindi tenuto ad applicare le direttive e le procedure di controllo della qualità di tale soggetto in conformità all'ISQC 1, ovvero altri principi professionali o disposizioni stabilite da leggi o regolamenti, che siano stringenti almeno quanto le regole contenute nell'ISQC 1. In alternativa, un esperto interno del professionista può essere un partner o un membro del personale professionale, incluso il personale a tempo determinato, di un soggetto appartenente alla rete, che può condividere direttive e procedure comuni per il controllo della qualità con il soggetto incaricato a cui appartiene il professionista. L'esperto esterno del professionista non è un membro del team e non è soggetto alle direttive e alle procedure di controllo della qualità in conformità all'ISQC 1.

A124. I team degli incarichi possono fare affidamento sul sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato, a meno che informazioni pervenute da quest'ultimo o da altre parti non suggeriscano diversamente. La misura di tale affidamento potrà variare secondo le circostanze e potrà influire sulla natura, sulla tempistica e sull'estensione delle procedure del professionista con riferimento ad aspetti quali:

- la competenza e le capacità, tramite programmi di selezione e formazione;
- la valutazione da parte del professionista dell'obiettività del proprio esperto. Gli esperti interni del professionista sono soggetti ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza;
- la valutazione da parte del professionista dell'adeguatezza del lavoro del proprio esperto. Per esempio, i programmi di formazione del soggetto incaricato possono fornire agli esperti interni del professionista una comprensione appropriata delle interrelazioni tra le loro competenze e il processo di raccolta delle evidenze. L'affidamento su tale formazione e su altri processi del soggetto incaricato, quali i protocolli volti a definire la portata del lavoro degli esperti interni del professionista, può influenzare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure del professionista finalizzate a valutare l'adeguatezza del lavoro del proprio esperto;
- la conformità alle disposizioni di regolamenti e leggi, tramite i processi di monitoraggio;
- l'accordo con l'esperto del professionista.

Tale affidamento non attenua la responsabilità del professionista relativa al rispetto delle regole del presente principio.

La competenza, le capacità e l'obiettività dell'esperto del professionista (Rif.: Par. 52 a)

A125. Le informazioni relative alla competenza, alle capacità e all'obiettività dell'esperto del professionista possono provenire da diverse fonti, quali:

- l'esperienza personale relativa a precedenti lavori svolti dall'esperto;
- le discussioni con tale esperto;
- le discussioni con altri professionisti o con altri soggetti che conoscano il lavoro dell'esperto;
- la conoscenza delle qualifiche dell'esperto, l'appartenenza ad un organismo professionale o ad un'associazione di settore, l'abilitazione alla pratica professionale ovvero altre forme di riconoscimento esterno;
- le pubblicazioni o i libri scritti dall'esperto;

- le direttive e le procedure per il controllo della qualità del soggetto incaricato (si vedano anche i paragrafi A123-A124).

A126. Mentre agli esperti del professionista non è richiesto di avere lo stesso livello di competenze del professionista nello svolgere tutti gli aspetti di un incarico di *assurance*, per un esperto del professionista il cui lavoro sia utilizzato può essere necessario avere una comprensione sufficiente dei principi ISAE pertinenti che gli consenta di mettere in relazione il lavoro assegnatogli con l'obiettivo dell'incarico.

A127. La valutazione della rilevanza delle minacce per l'obiettività nonché del fatto se vi sia la necessità di misure di salvaguardia può dipendere dal ruolo dell'esperto del professionista e dalla rilevanza del suo lavoro nell'ambito dell'incarico. Possono sussistere alcune circostanze in cui le misure di salvaguardia non riescono a ridurre le minacce ad un livello accettabile, per esempio, nel caso in cui l'esperto del professionista proposto sia una persona che ha ricoperto un ruolo significativo nella predisposizione delle informazioni sull'oggetto.

A128. Nella valutazione dell'obiettività dell'esperto esterno del professionista può risultare pertinente:

- svolgere indagini presso la parte appropriata, o le parti appropriate, in merito a eventuali interessi o rapporti noti tra la parte appropriata, o le parti appropriate, e l'esperto esterno del professionista che possono influire sull'obiettività di quest'ultimo;
- discutere con l'esperto sulle eventuali misure di salvaguardia applicabili, inclusi eventuali requisiti professionali che si applicano a tale esperto, e valutare se tali misure siano adeguate per ridurre le minacce ad un livello accettabile. Gli interessi e i rapporti che può essere pertinente discutere con l'esperto del professionista includono:
 - gli interessi finanziari;
 - i rapporti di affari e personali;
 - la prestazione di altri servizi da parte dell'esperto, inclusa la prestazione di tali servizi da parte dell'organizzazione qualora l'esperto esterno sia un'organizzazione.

In alcuni casi, per il professionista può anche essere appropriato acquisire un'attestazione scritta da parte del proprio esperto esterno in merito a qualunque interesse o rapporto con la parte appropriata, o le parti appropriate, di cui tale esperto sia a conoscenza.

Acquisire una comprensione del settore di competenza dell'esperto del professionista (Rif.: Par. 52 b)

A129. Acquisire una sufficiente comprensione del settore di competenza del proprio esperto consente al professionista:

- a) di concordare con il proprio esperto la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell'esperto stesso rispetto ai propri scopi;
- b) di valutare l'adeguatezza di tale lavoro rispetto ai propri scopi.

A130. Gli aspetti del settore di competenza dell'esperto del professionista rilevanti ai fini della comprensione da parte del professionista possono includere:

- se il settore dell'esperto ricomprenda aree di specializzazione rilevanti ai fini dell'incarico;
- se si applichino principi professionali o di altro tipo e disposizioni di legge o regolamentari;
- quali assunzioni e quali metodi, ivi inclusi i modelli ove applicabili, vengono utilizzati dall'esperto del professionista e se essi siano generalmente accettati nell'ambito del settore dell'esperto e siano appropriati nelle circostanze dell'incarico;
- la natura dei dati o delle informazioni sia interni sia esterni che l'esperto del professionista utilizza.

Accordo con l'esperto del professionista (Rif.: Par. 52 c)

A131. Può essere appropriato che l'accordo del professionista con il proprio esperto includa anche aspetti come quelli di seguito elencati:

- a) i ruoli e le responsabilità rispettivamente del professionista e dell'esperto;
- b) la natura, la tempistica e l'ampiezza delle comunicazioni tra il professionista e l'esperto, inclusa la forma di qualsiasi relazione che sarà fornita dall'esperto;
- c) la necessità che l'esperto del professionista rispetti le disposizioni in materia di riservatezza.

A132. Gli aspetti elencati al paragrafo A124 possono influire sul livello di dettaglio e formalizzazione dell'accordo tra il professionista ed il proprio esperto, incluso il fatto se sia appropriato che l'accordo sia in forma scritta. L'accordo tra il professionista ed il proprio esperto esterno viene spesso formalizzato con una lettera di incarico.

Valutazione dell'adeguatezza del lavoro dell'esperto del professionista (Rif.: Par. 52 d)

A133. Gli aspetti seguenti possono essere pertinenti nel valutare l'adeguatezza del lavoro del proprio esperto rispetto agli scopi del professionista:

- a) la pertinenza e la ragionevolezza dei risultati o delle conclusioni dell'esperto e la loro coerenza con le altre evidenze;
- b) laddove il lavoro dell'esperto comporti l'utilizzo di assunzioni e metodi significativi, la pertinenza e la ragionevolezza di tali assunzioni e metodi rispetto alle circostanze;
- c) laddove il lavoro dell'esperto comporti l'utilizzo di dati di base significativi per il suo lavoro, la pertinenza, la completezza e l'accuratezza di tali dati.

A134. Qualora il professionista stabilisca che il lavoro del proprio esperto non sia adeguato rispetto agli scopi del professionista stesso, le opzioni a sua disposizione includono:

- a) concordare con l'esperto la natura e l'estensione del lavoro ulteriore che l'esperto dovrà svolgere; ovvero
- b) svolgere ulteriori procedure appropriate alle circostanze.

Lavoro svolto da un altro professionista, da un esperto della parte responsabile o del soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, o da un revisore interno (Rif.: Parr. 53–55)

A135. Anche se i paragrafi A120-A134 sono stati scritti nel contesto dell'utilizzo del lavoro svolto da un esperto del professionista, essi possono fornire linee guida utili anche sull'utilizzo del lavoro svolto da un altro professionista, da un esperto della parte responsabile o del soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, o da un revisore interno.

Attestazioni scritte (Rif.: Par. 56)

A136. Le conferme scritte delle attestazioni verbali riducono la possibilità di fraintendimenti tra il professionista e la parte appropriata, o le parti appropriate. La persona, o le persone, a cui il professionista chiede le attestazioni scritte sarà solitamente un membro dei vertici della direzione o dei responsabili delle attività di governance, a seconda, ad esempio, della struttura di direzione e di governance della parte appropriata, o delle parti appropriate, che possono variare in base all'ordinamento giuridico e all'impresa, riflettendo influenze come i contesti culturali e legali diversi, nonché la dimensione e le caratteristiche dell'assetto proprietario.

A137. Altre attestazioni scritte possono essere richieste, tra l'altro, su quanto segue:

- se la parte appropriata, o le parti appropriate, ritiene che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per le informazioni sull'oggetto. Un riepilogo di tali errori non corretti è solitamente incluso nell'attestazione scritta ovvero allegato ad essa;
- che le assunzioni significative utilizzate per effettuare qualsiasi stima significativa siano ragionevoli;
- che la parte appropriata, o le parti appropriate, abbia comunicato al professionista tutte le carenze nei controlli interni rilevanti ai fini dell'incarico, che non siano chiaramente trascurabili e irrilevanti, di cui la parte appropriata, o le parti appropriate, sia a conoscenza;
- che la parte responsabile riconosce la responsabilità dell'oggetto sottostante, se essa è diversa dal soggetto che effettua la misurazione o la valutazione.

A138. Le attestazioni della parte o delle parti appropriate non possono sostituire altre evidenze che il professionista poteva ragionevolmente prevedere essere disponibili. Sebbene le attestazioni scritte forniscano evidenze necessarie, esse non forniscono di per sé evidenze sufficienti ed appropriate sugli aspetti cui si riferiscono. Inoltre, il fatto che il professionista abbia ricevuto attestazioni scritte attendibili non influisce sulla natura o sull'estensione di altre evidenze che il professionista acquisisce.

Attestazioni scritte richieste ma non fornite o non attendibili (Rif.: Par. 60)

A139. Le circostanze in cui il professionista può non essere in grado di acquisire le attestazioni scritte richieste includono, per esempio, quelle di seguito descritte.

- La parte responsabile stipula un contratto con un terzo per effettuare la misurazione o la valutazione pertinente e successivamente conferisce al professionista un incarico di *assurance* sulle informazioni risultanti sull'oggetto. In alcuni di questi casi, per esempio quando la parte responsabile ha un rapporto continuativo con il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, essa può accordarsi con il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione affinché fornisca le attestazioni scritte richieste, ovvero la parte responsabile può essere in grado di fornire tali attestazioni se ha elementi ragionevoli su cui basarle, ma in altri casi ciò potrebbe non succedere.
- Un potenziale utilizzatore conferisce al professionista di intraprendere un incarico di *assurance* su informazioni disponibili al pubblico ma non ha una relazione con la parte responsabile tale da garantire che la parte risponda alla richiesta del professionista di fornire un'attestazione scritta.
- L'incarico di *assurance* è svolto contro la volontà del soggetto che effettua la misurazione o la valutazione. Per esempio, ciò può verificarsi quando l'incarico è svolto ai sensi di un ordine del tribunale, oppure quando il legislatore o un'altra autorità competente richiede al professionista del settore pubblico di svolgere un determinato incarico.

In queste o in altre circostanze simili, il professionista può non avere accesso alle evidenze necessarie a supporto della propria conclusione. In tal caso, si applica il paragrafo 66 del presente principio.

Eventi successivi (Rif.: Par. 61)

A140. La considerazione degli eventi successivi in alcuni incarichi di *assurance* può non essere pertinente tenendo conto della natura dell'oggetto sottostante. Per esempio, quando l'incarico richiede una conclusione sull'accuratezza di una dichiarazione a fini statistici ad una data di riferimento, gli eventi verificatisi tra tale data e la data della relazione di *assurance* possono non influenzare la conclusione oppure non richiedere informativa nella dichiarazione o nella relazione di *assurance*.

A141. Come indicato nel paragrafo 61, il professionista non è tenuto a svolgere procedure sulle informazioni sull'oggetto successivamente alla data della propria relazione. Tuttavia, se successivamente alla data della propria relazione il professionista viene a conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data della propria relazione, avrebbe potuto indurlo a rettificarla, può essere necessario che egli discuta l'aspetto con la parte appropriata, o le parti appropriate, o che intraprenda altre azioni come appropriato nelle circostanze.

Altre informazioni (Rif.: Par. 62)

A142. Le ulteriori azioni che possono essere appropriate se il professionista identifica un'incoerenza significativa o viene a conoscenza di un errore significativo nella rappresentazione dei fatti includono, per esempio:

- richiedere alla parte appropriata, o alle parti appropriate, di consultare un terzo qualificato, ad esempio il consulente legale della parte appropriata, o delle parti appropriate;
- ottenere un parere legale circa le conseguenze di diverse linee di condotta;
- comunicare con terzi (per esempio, un'autorità di vigilanza);
- non rilasciare la relazione di *assurance*;
- recedere dall'incarico, ove ciò sia possibile in base alle leggi o ai regolamenti applicabili;
- descrivere l'incoerenza significativa nella relazione di *assurance*.

Descrizione dei criteri applicabili (Rif.: Par. 63)

A143. La descrizione dei criteri applicabili indica ai potenziali utilizzatori il quadro di riferimento alla base delle informazioni sull'oggetto, ed è particolarmente importante quando vi sono differenze significative tra i vari criteri relativi alle modalità con cui determinati aspetti possono essere trattati nelle informazioni sull'oggetto.

A144. Una descrizione del fatto che le informazioni sull'oggetto sono predisposte in conformità a particolari criteri applicabili è appropriata soltanto se le informazioni sull'oggetto sono conformi a tutte le regole pertinenti dei criteri applicabili vigenti.

A145. Una descrizione dei criteri applicabili che contenga un linguaggio che qualifica o limita in modo impreciso tale descrizione (per esempio, "le informazioni sull'oggetto sono sostanzialmente conformi alle regole di XYZ"), non costituisce una descrizione adeguata in quanto può risultare fuorviante per gli utilizzatori delle informazioni sull'oggetto.

Giungere alla conclusione di assurance

Sufficienza e appropriatezza delle evidenze (Rif.: Parr. 12 i), 64)

A146. Sono necessarie evidenze per supportare la conclusione del professionista e la relazione di *assurance*. Esse sono di natura cumulativa e si acquisiscono principalmente mediante le procedure svolte nel corso dell'incarico. Esse possono, tuttavia, includere anche informazioni acquisite da altre fonti quali incarichi precedenti (a condizione che il professionista abbia stabilito se, rispetto all'incarico precedente, siano intervenuti cambiamenti che possano influire sulla rilevanza di tali informazioni ai fini dell'incarico in corso) ovvero le procedure di controllo della qualità del soggetto incaricato relative all'accettazione ed al mantenimento della clientela. Le evidenze possono provenire da fonti interne ed esterne rispetto alla parte o alle parti appropriate. Inoltre, le informazioni che possono essere utilizzate come evidenze possono essere state predisposte da un esperto interno o esterno della parte o delle parti appropriate. Le evidenze includono sia le informazioni che supportano e confermano aspetti delle informazioni sull'oggetto, sia eventuali informazioni che contraddicono tali aspetti. Inoltre, in alcuni casi il professionista tiene conto anche della mancanza di informazioni (per esempio, il rifiuto della parte appropriata, o delle parti appropriate, di fornire un'attestazione richiesta) che costituisce quindi un'evidenza. La maggior parte del lavoro che il professionista svolge per giungere alla conclusione di *assurance* consiste nell'acquisizione e nella valutazione delle evidenze.

A147. La sufficienza e l'appropriatezza delle evidenze sono correlate. La sufficienza è la misura della quantità delle evidenze. La quantità necessaria di evidenze è influenzata dai rischi che le informazioni sull'oggetto siano significativamente errate (più elevati sono i rischi, maggiore è la quantità delle evidenze che probabilmente sarà necessaria) nonché dalla qualità di tali evidenze (maggiore è la loro qualità, minore può essere la quantità richiesta). L'acquisizione di un maggior numero di evidenze, tuttavia, può non compensarne la scarsa qualità.

A148. L'appropriatezza è la misura della qualità delle evidenze, cioè la loro pertinenza e attendibilità nel supportare la conclusione del professionista. L'attendibilità delle evidenze è influenzata dalla loro fonte di provenienza e dalla loro natura e dipende dalle circostanze specifiche in cui sono acquisite. È possibile fare delle considerazioni di carattere generale sull'attendibilità delle diverse tipologie di evidenze; tuttavia, tali considerazioni sono soggette ad importanti eccezioni. Anche qualora le evidenze siano acquisite da fonti esterne alla parte appropriata, o alle parti appropriate, possono sussistere circostanze che potrebbero influenzarne l'attendibilità. Ad esempio, le evidenze acquisite da una fonte esterna possono non essere attendibili qualora la fonte non abbia le conoscenze appropriate o non sia obiettiva. Pur riconoscendo che possono esistere eccezioni, le seguenti considerazioni di carattere generale in merito all'attendibilità delle evidenze possono essere utili:

- le evidenze sono più attendibili quando sono acquisite da fonti esterne alla parte appropriata, o alle parti appropriate;
- le evidenze generate internamente sono più attendibili quando i relativi controlli sono efficaci;
- le evidenze acquisite direttamente dal professionista (per esempio, mediante l'osservazione dell'applicazione di un controllo) sono più attendibili di quelle acquisite indirettamente o per deduzione (per esempio, mediante indagini sull'applicazione di un controllo);
- le evidenze sono più attendibili ove esistano in forma documentale, sia essa cartacea, elettronica o in altro formato (ad esempio, il verbale di una riunione redatto contestualmente è normalmente più attendibile di una successiva esposizione verbale degli aspetti discussi).

A149. Il professionista acquisisce solitamente una maggiore *assurance* da evidenze coerenti provenienti da fonti diverse oppure di natura diversa, piuttosto che da evidenze considerate singolarmente. Inoltre, acquisire evidenze da fonti diverse o di natura diversa può indicare che una singola evidenza non è attendibile. Ad esempio, le informazioni di supporto acquisite da una fonte indipendente dalla parte appropriata, o dalle parti appropriate, possono accrescere l'*assurance* ottenuta dal professionista da un'attestazione della parte appropriata, o delle parti appropriate. Viceversa, qualora le evidenze acquisite da una fonte siano incoerenti con quelle acquisite da un'altra fonte, il professionista stabilisce quali ulteriori procedure siano necessarie per risolvere tale incoerenza.

A150. In termini di acquisizione di evidenze sufficienti ed appropriate, è generalmente più complesso acquisire un'*assurance* su informazioni sull'oggetto che si riferiscono a un periodo piuttosto che su quelle che si riferiscono ad un momento specifico. Inoltre, le conclusioni fornite sui processi sono solitamente limitate al periodo a cui si riferisce l'incarico; il professionista non fornisce nessuna conclusione in merito al fatto se in futuro il processo continuerà a funzionare nel modo specificato.

A151. Stabilire se siano state acquisite evidenze sufficienti e appropriate sulle quali basare la conclusione del professionista è un aspetto che richiede l'esercizio del giudizio professionale.

A152. In alcune circostanze, il professionista può non avere acquisito la sufficienza o l'appropriatezza delle evidenze che si aspettava di acquisire attraverso le procedure pianificate. In questi casi, il professionista considera che le evidenze acquisite dalle procedure svolte non sono sufficienti e appropriate per consentirgli di giungere a una conclusione sulle informazioni sull'oggetto. Il professionista può:

- ampliare il lavoro svolto; ovvero
- svolgere altre procedure che giudica necessarie nelle circostanze.

Qualora nelle circostanze nessuna delle due ipotesi sia fattibile, il professionista non sarà in grado di acquisire evidenze sufficienti e appropriate che gli consentano di giungere a una conclusione. Tale situazione può verificarsi anche se il professionista non sia venuto a conoscenza di un elemento, o di elementi, che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto possano essere significativamente errate, come specificato nel paragrafo 49L.

La valutazione della sufficienza e dell'appropriatezza delle evidenze (Rif.: Par. 65)

A153. Un incarico di *assurance* è un processo cumulativo ed iterativo. Man mano che il professionista svolge le procedure pianificate, le evidenze acquisite possono indurlo a modificare la natura, la tempistica o l'estensione di altre procedure pianificate. Il professionista può venire a conoscenza di informazioni che differiscono in modo significativo da quelle attese e su cui erano basate le procedure pianificate. Per esempio:

- l'estensione degli errori che il professionista identifica può modificare il proprio giudizio professionale sull'attendibilità di particolari fonti di informazioni;
- il professionista può venire a conoscenza di incoerenze nelle informazioni pertinenti o di evidenze incoerenti o mancanti;
- se le procedure di analisi comparativa sono state svolte nella fase finale dell'incarico, i risultati di tali procedure possono indicare un rischio di errori significativi precedentemente non identificato.

In tali circostanze, il professionista può ritenere necessario riesaminare le procedure pianificate.

A154. Il giudizio professionale del professionista sulla sufficienza e sull'appropriatezza delle evidenze è influenzato da fattori quali:

- la significatività di un errore potenziale e la probabilità che lo stesso abbia un effetto significativo, singolarmente o insieme ad altri errori potenziali, sulle informazioni sull'oggetto;
- l'efficacia delle risposte della parte appropriata, o delle parti appropriate, per fronteggiare il rischio noto di errori significativi;
- l'esperienza acquisita durante precedenti incarichi di *assurance* in merito ad errori potenziali simili;
- i risultati delle procedure svolte, incluso se tali procedure abbiano identificato specifici errori;
- la fonte e l'attendibilità delle informazioni disponibili;
- la persuasività delle evidenze;
- la comprensione della parte appropriata, o delle parti appropriate, e del contesto in cui opera.

Limitazioni allo svolgimento di procedure (Rif.: Parr. 26, 66)

A155. Una limitazione allo svolgimento di procedure può derivare:

- a) da circostanze fuori del controllo della parte appropriata, o delle parti appropriate. Per esempio, la documentazione che il professionista considera necessario sottoporre a ispezione può essere andata distrutta accidentalmente;
- b) da circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro del professionista. Per esempio, un processo fisico che il professionista considera necessario osservare può essersi svolto prima che gli sia stato conferito l'incarico; ovvero
- c) limitazioni imposte al professionista dalla parte responsabile, dal soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, o dalla parte conferente, che, per esempio, possono impedirgli di svolgere una procedura che egli ritenga necessaria nelle circostanze. Le limitazioni di questo tipo possono avere altre implicazioni per l'incarico, ad esempio nella considerazione da parte del professionista del rischio dell'incarico e dell'accettazione e del mantenimento dell'incarico.

A156. L'impossibilità di svolgere una specifica procedura non costituisce una limitazione allo svolgimento delle procedure se il professionista è in grado di acquisire evidenze sufficienti ed appropriate svolgendo procedure alternative.

A157. Le procedure svolte in un incarico di *assurance* limitata sono, per definizione, limitate rispetto a quelle necessarie in un incarico di *assurance* ragionevole. Le limitazioni note prima di accettare un incarico di *assurance* limitata rappresentano una considerazione rilevante al fine di stabilire se sussistono le condizioni indispensabili per un incarico di *assurance*, in particolare, se l'incarico presenta le caratteristiche di accesso alle evidenze (si veda il paragrafo 24 b) iv) e uno scopo ragionevole (si veda il paragrafo 24 b) vi). Se in seguito all'accettazione di un incarico

di *assurance* limitata viene imposta un'ulteriore limitazione dalla parte appropriata, o dalle parti appropriate, può essere appropriato recedere dall'incarico, ove consentito da leggi o regolamenti applicabili.

Redazione della relazione di *assurance*

Forma della relazione di assurance (Rif.: Parr. 67-68)

A158. La forma verbale o altre forme di espressione delle conclusioni possono essere fraintese senza il supporto di una relazione scritta. Per questa ragione, il professionista non fornisce una relazione verbale o con utilizzo di simboli senza fornire anche una relazione di *assurance* scritta che sia prontamente disponibile ogniqualvolta venga fornita una relazione verbale o con utilizzo di simboli. Per esempio, un simbolo potrebbe rappresentare un collegamento ipertestuale alla relazione di *assurance* scritta disponibile su Internet.

A159. Il presente principio non richiede un formato standard per tutte le relazioni sugli incarichi di *assurance*. Esso identifica invece gli elementi basilari che è necessario includere nella relazione di *assurance*. Le relazioni di *assurance* sono adattate alle circostanze specifiche dell'incarico. Il professionista può utilizzare titoli, paragrafi numerati, strumenti tipografici, per esempio il testo in grassetto, e altri strumenti per migliorare la chiarezza e la leggibilità della relazione di *assurance*.

A160. Il professionista può scegliere uno stile di relazione in "forma sintetica" ("short-form") o in "forma estesa" (long-form) per contribuire a una comunicazione efficace nei confronti dei potenziali utilizzatori. Le relazioni in "forma sintetica" includono solitamente soltanto gli elementi basilari. Le relazioni in "forma estesa" includono altre informazioni e spiegazioni che non sono finalizzate a influenzare la conclusione del professionista. Oltre agli elementi basilari, le relazioni in "forma estesa" possono descrivere i termini dell'incarico, i criteri applicabili utilizzati, i risultati riguardanti particolari aspetti dell'incarico, i dettagli delle qualifiche e delle esperienze del professionista e degli altri soggetti coinvolti nell'incarico, l'indicazione dei livelli di significatività e, in alcuni casi, delle raccomandazioni. Il professionista può ritenere utile considerare se fornire tali informazioni sia importante per le esigenze informative dei potenziali utilizzatori. Come richiesto dal paragrafo 68, le informazioni aggiuntive sono chiaramente separate dalla conclusione del professionista e formulate in un modo tale da rendere chiaro che non sono finalizzate a ridurre l'importanza della conclusione.

Contenuto della relazione di assurance

Titolo (Rif.: Par. 69 a)

A161. Un titolo appropriato aiuta a identificare la natura della relazione di *assurance*, e a distinguerla dalle relazioni emesse da altri soggetti, che non devono rispettare gli stessi principi etici del professionista.

Destinatario (Rif.: Par. 69 b)

A162. Un destinatario identifica la parte o le parti cui è diretta la relazione di *assurance*. La relazione di *assurance* è solitamente indirizzata alla parte conferente, ma in alcuni casi è possibile che ci siano altri potenziali utilizzatori.

Informazioni sull'oggetto e oggetto sottostante (Rif.: Par. 69 c)

A163. L'identificazione e la descrizione delle informazioni sull'oggetto e, ove appropriato, dell'oggetto sottostante possono includere, per esempio:

- il momento o il periodo specifico a cui fa riferimento la misurazione o la valutazione dell'oggetto sottostante;
- ove applicabile, il nome della parte responsabile o della componente della parte responsabile alla quale l'oggetto sottostante fa riferimento;
- una spiegazione di quelle caratteristiche dell'oggetto sottostante o delle informazioni sull'oggetto di cui i potenziali utilizzatori dovrebbero essere a conoscenza, e il modo in cui tali caratteristiche possono influenzare

la precisione della misurazione o della valutazione dell'oggetto sottostante rispetto ai criteri applicabili, ovvero la persuasività delle evidenze disponibili. Per esempio:

- la misura in cui le informazioni sull'oggetto sono di natura qualitativa o quantitativa, oggettiva o soggettiva, storica o prospettica;
- i cambiamenti nell'oggetto sottostante o in altre circostanze dell'incarico che influenzano la comparabilità delle informazioni sull'oggetto da un periodo al successivo.

Criteri applicabili (Rif.: Par. 69 d)

A164. La relazione di *assurance* identifica i criteri applicabili rispetto ai quali è stato misurato o valutato l'oggetto sottostante in modo che i potenziali utilizzatori possano comprendere gli elementi su cui si basa la conclusione del professionista. La relazione di *assurance* può includere i criteri applicabili, o farvi riferimento qualora siano inclusi nelle informazioni sull'oggetto o siano altrimenti disponibili da una fonte prontamente accessibile. Può essere rilevante a seconda delle circostanze indicare:

- la fonte dei criteri applicabili, e se i criteri applicabili siano o meno inclusi in leggi o regolamenti, o emanati da organismi di esperti autorizzati o riconosciuti nel rispetto di un *due process* trasparente, vale a dire, se essi siano criteri prestabiliti nel contesto dell'oggetto sottostante (e nel caso non lo siano, una descrizione dei motivi per cui sono considerati idonei);
- i metodi di misurazione o valutazione utilizzati quando i criteri applicabili consentono di scegliere tra metodi diversi;
- le eventuali interpretazioni significative effettuate nell'utilizzo dei criteri applicabili nelle circostanze dell'incarico;
- se vi sono stati cambiamenti nei metodi di misurazione o valutazione utilizzati.

Limiti intrinseci (Rif.: Par. 69 e)

A165. Mentre in alcuni casi ci si può attendere che i limiti intrinseci siano ben compresi dai potenziali utilizzatori di una relazione di *assurance*, in altri casi può essere appropriato farvi esplicito riferimento nella relazione stessa. Per esempio, in una relazione di *assurance* riguardante l'efficacia del controllo interno, può essere appropriato indicare che la valutazione storica dell'efficacia non è rilevante per i periodi futuri a motivo del rischio che il controllo interno possa divenire inadeguato a causa dei cambiamenti nelle condizioni, o che il livello di conformità alle direttive o alle procedure possa peggiorare.

Scopo specifico (Rif.: Par. 69 f)

A166. In alcuni casi, i criteri applicabili utilizzati per misurare o valutare l'oggetto sottostante possono essere definiti per uno scopo specifico. Per esempio, un'autorità di vigilanza può richiedere ad alcune imprese di utilizzare determinati criteri applicabili definiti per finalità di vigilanza. Per evitare fraintendimenti, il professionista avverte i lettori della relazione di *assurance* di ciò e del fatto che, pertanto, le informazioni sull'oggetto possono non essere adeguate per un altro scopo.

A167. In aggiunta all'avvertimento previsto al paragrafo 69 f), il professionista può ritenere appropriato indicare nella relazione di *assurance* che essa è destinata esclusivamente ad utilizzatori specifici. A seconda delle circostanze dell'incarico, come ad esempio le leggi o i regolamenti del particolare ordinamento giuridico, ciò può essere conseguito limitando la distribuzione o l'utilizzo della relazione di *assurance*. Anche se una relazione di *assurance* può contenere una limitazione in tal senso, l'assenza di una limitazione che riguarda un particolare utilizzatore o uno scopo specifico non implica di per sé la sussistenza di una responsabilità legale del professionista nei confronti di quell'utilizzatore o per quello scopo. La sussistenza di tale responsabilità dipenderà dalle circostanze legali del caso specifico e dall'ordinamento giuridico di riferimento.

Relative responsabilità (Rif.: Par. 69 g)

A168. L'identificazione delle relative responsabilità informa i potenziali utilizzatori che la parte responsabile ha la responsabilità dell'oggetto sottostante, che il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione ha la responsabilità della misurazione o della valutazione dell'oggetto sottostante rispetto ai criteri applicabili, e che il ruolo del professionista è di esprimere in modo indipendente una conclusione sulle informazioni sull'oggetto.

Svolgimento di un incarico in conformità al presente principio e ad un principio ISAE specifico per l'oggetto (Rif.: Par. 69 h)

A169. Laddove un principio ISAE specifico per l'oggetto si applichi soltanto a una parte delle informazioni sull'oggetto, può essere appropriato citare sia quel principio specifico sia il presente principio.

A170. Una dichiarazione che contenga un linguaggio che qualifica o limita le circostanze in modo impreciso (per esempio "l'incarico è stato svolto con riferimento al principio internazionale sugli incarichi di *assurance* (ISAE) n. 3000") può fuorviare gli utilizzatori delle relazioni di *assurance*.

Regole applicabili sul controllo della qualità (Rif.: Par. 69 i)

A171. Di seguito è riportato un esempio di una dichiarazione nella relazione di *assurance* riguardante le regole del controllo della qualità applicabili:

Il soggetto incaricato applica il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC) n. 1 e, di conseguenza, mantiene un sistema complessivo di controllo della qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Conformità ai principi di indipendenza e ad altri principi etici (Rif.: Par. 69 j)

A172. Di seguito è riportato un esempio di una dichiarazione nella relazione di *assurance* riguardante la conformità ai principi etici:

Abbiamo rispettato i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del Codice IESBA, basato sui principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

Sintesi del lavoro svolto (Rif.: Par. 69 k)

A173. La sintesi del lavoro svolto aiuta i potenziali utilizzatori a comprendere la conclusione del professionista. Per molti incarichi di *assurance*, sono possibili in teoria infinite variazioni nelle procedure. In pratica, tuttavia, è difficile comunicarle in modo chiaro e inequivocabile. Altre pronunce autorevoli emanate dall'International Auditing and Assurance Standards Board possono essere utili ai professionisti nella predisposizione della sintesi.

A174. Qualora nessun principio ISAE specifico fornisca linee guida sulle procedure per un determinato oggetto sottostante, la sintesi può includere una descrizione più dettagliata del lavoro svolto. Può essere appropriato includere nella sintesi una dichiarazione sul fatto che il lavoro svolto ha incluso la valutazione dell'idoneità dei criteri applicabili.

A175. In un incarico di *assurance* limitata la sintesi del lavoro svolto è solitamente più dettagliata che in un incarico di *assurance* ragionevole ed identifica le limitazioni alla natura, alla tempistica e all'estensione delle procedure. Ciò avviene in quanto una valutazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure svolte è essenziale per comprendere una conclusione espressa in una forma che comunica se, in base alle procedure svolte, siano pervenuti all'attenzione del professionista elementi significativi che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto siano significativamente errate. Nella sintesi del lavoro svolto può essere altresì appropriato indicare che non sono state svolte alcune procedure che, in un incarico di *assurance* ragionevole, ci si sarebbe normalmente aspettato fossero state svolte. Tuttavia, può non essere possibile un'identificazione completa di tutte queste procedure in quanto la comprensione e la considerazione del rischio dell'incarico richieste al professionista sono inferiori rispetto a quelle di un incarico di *assurance* ragionevole.

A176. Nel determinare il livello di dettaglio da fornire nella sintesi del lavoro svolto, i fattori da considerare possono includere:

- le circostanze specifiche dell'impresa (per esempio, la diversa natura delle attività dell'impresa rispetto a quelle tipiche del settore);
- le circostanze specifiche dell'incarico che influenzano la natura e l'estensione delle procedure svolte;
- le aspettative dei potenziali utilizzatori sul livello di dettaglio da fornire nella relazione, sulla base della prassi del mercato, ovvero delle leggi o dei regolamenti applicabili.

A177. È importante che la sintesi sia scritta in modo obiettivo per consentire ai potenziali utilizzatori di comprendere il lavoro svolto su cui si basa la conclusione del professionista. Nella maggior parte dei casi, ciò non implicherà una descrizione dettagliata dell'intero piano di lavoro, ma per contro è importante che non sia neanche così sintetica da risultare ambigua, né scritta in modo da sovrastimarne o migliorarne le caratteristiche.

La conclusione del professionista (Rif.: Parr. 12 a) i) a), 69 l)

A178. Nel seguito vengono indicati alcuni esempi di conclusioni espresse in una forma appropriata per un incarico di *assurance* ragionevole:

- quando la conclusione è espressa con riferimento all'oggetto sottostante e ai criteri applicabili: "A nostro giudizio, l'impresa ha rispettato, in tutti gli aspetti significativi, le disposizioni della legge XYZ";
- quando la conclusione è espressa con riferimento alle informazioni sull'oggetto e ai criteri applicabili: "A nostro giudizio, la previsione del risultato economico dell'impresa è stata redatta correttamente, in tutti gli aspetti significativi, sulla base dei criteri XYZ";
- quando la conclusione è espressa con riferimento ad una dichiarazione resa dalla parte appropriata: "A nostro giudizio, la dichiarazione di [la parte appropriata] che l'impresa ha rispettato le disposizioni della legge XYZ è, in tutti gli aspetti significativi, rappresentata correttamente," ovvero "A nostro giudizio, la dichiarazione di [la parte appropriata] che gli indicatori chiave di performance sono presentati in conformità ai criteri XYZ è, in tutti gli aspetti significativi, rappresentata correttamente".

A179. Può essere appropriato informare i potenziali utilizzatori del contesto in cui va letta la conclusione del professionista quando la relazione di *assurance* include una spiegazione delle particolari caratteristiche dell'oggetto sottostante di cui i potenziali utilizzatori dovrebbero essere a conoscenza. La conclusione del professionista può, per esempio, includere una formulazione come: "Si è giunti a questa conclusione sulla base degli aspetti evidenziati in altra parte della presente relazione di *assurance* indipendente."

A180. Nel seguito vengono indicati alcuni esempi di conclusioni espresse in una forma appropriata per un incarico di *assurance* limitata:

- quando la conclusione è espressa con riferimento all'oggetto sottostante e ai criteri applicabili: "Sulla base delle procedure svolte e delle evidenze acquisite, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che [l'impresa] non abbia rispettato, in tutti gli aspetti significativi, le disposizioni della legge XYZ";
- quando la conclusione è espressa con riferimento alle informazioni sull'oggetto e ai criteri applicabili: "Sulla base delle procedure svolte e delle evidenze acquisite, non siamo venuti a conoscenza di rettifiche significative che sia necessario apportare alla determinazione degli indicatori chiave di performance per renderli conformi ai criteri XYZ";
- quando la conclusione è espressa con riferimento a una dichiarazione resa dalla parte appropriata: "Sulla base delle procedure svolte e delle evidenze acquisite, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la dichiarazione di [la parte appropriata] che [l'impresa] ha rispettato le disposizioni della legge XYZ, non sia, in tutti gli aspetti significativi, rappresentata correttamente".

A181. Le formulazioni che possono essere utili per l'oggetto sottostante includono, per esempio, una delle espressioni seguenti, o una combinazione delle stesse:

- per gli incarichi sulla conformità: "in conformità a";
- per gli incarichi in cui i criteri applicabili descrivono un processo o una metodologia per la predisposizione o la presentazione delle informazioni sull'oggetto: "redatta correttamente";
- per gli incarichi in cui i principi di corretta presentazione sono inclusi nei criteri applicabili: "rappresentata correttamente".

A182. Includere un titolo prima dei paragrafi che contengono le conclusioni con modifica e gli aspetti che hanno dato origine alla modifica, aiuta la comprensibilità della relazione del professionista. Tra gli esempi di titoli appropriati, rientrano "Conclusione con rilievi", "Conclusione negativa", ovvero "Dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione" e "Elementi alla base della conclusione con rilievi", "Elementi alla base della conclusione negativa", come appropriato.

Firma del professionista (Rif.: Par. 69 m)

A183. La firma del professionista è apposta in nome e per conto del soggetto incaricato o a titolo personale dal professionista, ovvero con entrambe le forme, secondo quanto appropriato per lo specifico ordinamento giuridico. Oltre alla firma del professionista, in alcuni ordinamenti giuridici, può essere richiesto al professionista di dichiarare nella propria relazione i titoli o l'abilitazione professionale rilasciata dall'autorità preposta in quel dato ordinamento.

Data (Rif.: Par. 69 n)

A184. Includere la data della relazione di *assurance* informa i potenziali utilizzatori sul fatto che il professionista ha tenuto in considerazione l'effetto degli eventi verificatisi fino a quella data sulle informazioni sull'oggetto e sulla relazione di *assurance*.

Riferimento all'esperto del professionista nella relazione di assurance (Rif.: Par. 70)

A185. In alcuni casi, leggi o regolamenti possono richiedere che nella relazione di *assurance* si faccia riferimento al lavoro di un esperto del professionista, per esempio, per finalità di trasparenza nel settore pubblico. Ciò può essere appropriato anche in altre circostanze, per esempio, per spiegare la natura della modifica espressa nella conclusione del professionista, oppure quando il lavoro di un esperto è fondamentale per i risultati inclusi in una relazione in forma estesa.

A186. Cionondimeno, il professionista ha la responsabilità esclusiva della conclusione espressa e tale responsabilità non è attenuata dall'utilizzo del lavoro di un proprio esperto. È importante quindi che se la relazione di *assurance* fa riferimento a un esperto del professionista, la formulazione di tale relazione non sottintenda un'attenuazione della responsabilità del professionista per la conclusione espressa dovuta al coinvolgimento dell'esperto.

A187. È improbabile che, in una relazione in forma estesa, un riferimento generico al fatto che l'incarico è stato svolto da personale adeguatamente qualificato inclusi gli esperti sull'oggetto e specialisti di *assurance*, sia inteso erroneamente come un'attenuazione di responsabilità. La possibilità di fraintendimenti è invece più elevata nel caso di una relazione in forma sintetica, in cui è possibile presentare minime informazioni sul contesto, o in cui si menziona il nome dell'esperto del professionista. Pertanto, in questi casi può essere necessaria una formulazione aggiuntiva per evitare che la relazione di *assurance* sottintenda un'attenuazione della responsabilità del professionista per la conclusione espressa dovuta al coinvolgimento dell'esperto.

Conclusioni senza modifica e con modifica (Rif.: Parr. 74-77, Appendice)

A188. Il termine "pervasivo" descrive gli effetti degli errori sulle informazioni sull'oggetto ovvero i possibili effetti sulle informazioni sull'oggetto degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa dell'impossibilità di acquisire evidenze sufficienti ed appropriate. Gli effetti pervasivi sulle informazioni sull'oggetto sono quelli che, sulla base del giudizio del professionista:

- a) non si limitano a specifici aspetti delle informazioni sull'oggetto;
- b) pur limitandosi a specifici aspetti, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale delle informazioni sull'oggetto; ovvero
- c) con riferimento all'informativa, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione delle informazioni sull'oggetto da parte dei potenziali utilizzatori.

A189. La natura dell'aspetto e il giudizio del professionista sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sulle informazioni sull'oggetto influiscono sulla tipologia di conclusione da esprimere.

A190. Nel seguito vengono indicati esempi di conclusioni con rilievi, di conclusioni negative e di dichiarazioni di impossibilità di esprimere una conclusione.

- Conclusione con rilievi (esempio per incarichi di *assurance* limitata in presenza di un errore significativo): "Sulla base delle procedure svolte e delle evidenze acquisite, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della conclusione con rilievi", non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la dichiarazione di [la parte appropriata] non rappresenti correttamente, in tutti gli aspetti significativi, la conformità dell'impresa alla legge XYZ".
- Conclusione negativa (esempio in presenza di un errore significativo e pervasivo sia per incarichi di *assurance* ragionevole, sia per incarichi di *assurance* limitata): "A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della conclusione negativa", la dichiarazione di [la parte appropriata] non rappresenta correttamente la conformità dell'impresa alla legge XYZ".
- Dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione (esempio in presenza di una limitazione significativa e pervasiva allo svolgimento di procedure sia per incarichi di *assurance* ragionevole, sia per incarichi di *assurance* limitata): "A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione", non siamo stati in grado di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per poter giungere a una conclusione sulla dichiarazione di [la parte appropriata]. Pertanto non esprimiamo una conclusione su tale dichiarazione".

A191. In alcuni casi, il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione può identificare e descrivere correttamente il fatto che le informazioni sull'oggetto sono significativamente errate. Per esempio, in un incarico finalizzato al riscontro di conformità, chi effettua la misurazione o la valutazione può descrivere correttamente i casi di non conformità. In tali circostanze, il paragrafo 76 richiede al professionista di richiamare l'attenzione dei potenziali utilizzatori sulla descrizione dell'errore significativo, esprimendo una conclusione con rilievi o una conclusione negativa, ovvero esprimendo una conclusione senza rilievi ma inserendo nella relazione di *assurance* un paragrafo contenente uno specifico richiamo di informativa.

Altri obblighi di comunicazione (Rif.: Par. 78)

A192. Aspetti che può essere appropriato comunicare alla parte responsabile, al soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, alla parte conferente o ad altri soggetti includono frodi, o sospette frodi, e ingerenze nella predisposizione delle informazioni sull'oggetto.

Documentazione (Rif.: Parr. 79-83)

A193. La documentazione include un'evidenza documentale delle argomentazioni del professionista su tutti gli aspetti significativi che richiedono l'esercizio del giudizio professionale, e delle relative conclusioni. Quando esistono questioni complesse di principio o che attengono al giudizio professionale, la documentazione che include i fatti

rilevanti che erano conosciuti dal professionista al momento in cui è giunto alla conclusione può aiutare a dimostrare tale conoscenza.

A194. Per il professionista non è necessario né fattibile documentare ogni aspetto tenuto in considerazione ed ogni giudizio professionale elaborato durante l'incarico. Inoltre, non è necessario che il professionista documenti separatamente (come in una checklist, per esempio) la conformità ad aspetti per i quali tale conformità sia già comprovata dai documenti inclusi nel file dell'incarico. Analogamente, non è necessario che il professionista includa nella documentazione dell'incarico le bozze superate di carte di lavoro, annotazioni che riportano considerazioni incomplete o preliminari, versioni superate di documenti corretti per errori di stampa o di altra natura e duplicati di documenti. Nell'applicare il giudizio professionale per valutare l'ampiezza della documentazione da predisporre e conservare, il professionista può considerare ciò che è necessario per fornire una comprensione del lavoro svolto e degli elementi alla base delle principali decisioni prese (ma non degli aspetti di dettaglio dell'incarico) a un altro professionista che non abbia nessuna precedente esperienza dell'incarico. L'altro professionista può essere in grado di acquisire una comprensione degli aspetti di dettaglio dell'incarico anche solamente discutendoli con il professionista che ha predisposto la documentazione.

A196. La documentazione può includere una evidenza documentale per esempio:

- degli elementi identificativi delle specifiche voci o aspetti oggetto di procedure;
- di chi ha svolto il lavoro ed in quale data è stato completato;
- di chi ha riesaminato il lavoro svolto, nonché la data e l'estensione di tale riesame;
- delle discussioni degli aspetti significativi con la parte appropriata, o le parti appropriate, e con altri soggetti, inclusa la natura degli aspetti significativi trattati, le date in cui tali discussioni hanno avuto luogo ed i soggetti coinvolti.

A197. La documentazione può includere una evidenza documentale per esempio:

- delle problematiche identificate in riferimento alla conformità ai principi etici applicabili e delle modalità con cui sono state risolte;
- delle conclusioni sulla conformità ai principi sull'indipendenza applicabili all'incarico, ed eventuali discussioni al riguardo nell'ambito del soggetto incaricato che supportano tali conclusioni;
- delle conclusioni raggiunte sull'accettazione e sul mantenimento dei rapporti con il cliente e degli incarichi di *assurance*;
- della natura e dell'ampiezza delle consultazioni effettuate nel corso dell'incarico, nonché delle conclusioni che ne sono derivate.

Raccolta della documentazione dell'incarico nella versione definitiva

A198. L'ISQC 1 (ovvero altri principi professionali, o disposizioni di leggi o regolamenti che siano stringenti almeno quanto le regole contenute nell'ISQC 1) stabilisce che i soggetti tenuti alla sua applicazione definiscano direttive e procedure per il tempestivo completamento della raccolta della documentazione dell'incarico nella versione definitiva.⁷ Un appropriato limite di tempo entro il quale completare la raccolta della documentazione nella versione definitiva è normalmente non superiore a 60 giorni dalla data della relazione di *assurance*.⁸

A199. Il completamento della raccolta della documentazione dell'incarico nella versione definitiva successivamente alla data della relazione di *assurance* risponde ad esigenze di sistemazione formale della stessa e non implica lo svolgimento di nuove procedure né l'elaborazione di nuove conclusioni. Durante la raccolta delle carte di lavoro nella

⁷ ISQC 1, paragrafo 45. Vedi nota 2 del Quadro sistematico internazionale per gli incarichi di *assurance*.

⁸ ISQC 1, paragrafo A54.

versione definitiva, possono essere effettuate modifiche alla documentazione purché siano di natura formale. Esempi di tali modifiche includono:


- cancellare o eliminare la documentazione superata;
- classificare le carte di lavoro, ordinarle ed evidenziare i rinvii tra le stesse;
- firmare, al loro completamento, le checklist relative alla raccolta delle carte di lavoro;
- documentare le evidenze acquisite dal professionista, esaminate e condivise con i membri del team dell'incarico prima della data della relazione di *assurance*.

A200. L'ISQC 1 (ovvero le disposizioni nazionali che siano stringenti almeno quanto le regole contenute nell'ISQC 1) stabilisce che i soggetti tenuti alla sua applicazione definiscano direttive e procedure per la conservazione della documentazione dell'incarico.⁹ Di norma il periodo di conservazione per gli incarichi di *assurance* non è inferiore a cinque anni a partire dalla data della relazione di *assurance*.¹⁰

⁹ ISQC 1, paragrafo 47. Vedi nota 2 del Quadro sistematico internazionale per gli incarichi di *assurance*.

¹⁰ ISQC 1, paragrafo A61.

Ruoli e responsabilità



1. Tutti gli incarichi di *assurance* hanno almeno tre parti: la parte responsabile, il professionista e i potenziali utilizzatori. A seconda delle circostanze dell'incarico, anche il ruolo del soggetto che effettua la misurazione o la valutazione o della parte conferente può essere distinto.

2. Il diagramma sopra illustrato mostra come i ruoli seguenti si relazionano in un incarico di *assurance*:

- a) la parte responsabile ha la responsabilità dell'oggetto sottostante;
- b) il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione utilizza i criteri per misurare o valutare l'oggetto sottostante da cui derivano le informazioni sull'oggetto;
- c) la parte conferente concorda i termini dell'incarico con il professionista;
- d) il professionista acquisisce evidenze sufficienti e appropriate al fine di esprimere una conclusione volta ad accrescere il grado di fiducia dei potenziali utilizzatori, diversi dalla parte responsabile, nelle informazioni sull'oggetto;
- e) i potenziali utilizzatori prendono decisioni sulla base delle informazioni sull'oggetto. I potenziali utilizzatori sono la persona (le persone) o l'organizzazione (le organizzazioni), o il relativo gruppo (i relativi gruppi), che il professionista si aspetta utilizzeranno la relazione di *assurance*.

3. Su questi ruoli è possibile fare le seguenti osservazioni:

- ciascun incarico di *assurance* ha, oltre al professionista, almeno una parte responsabile e dei potenziali utilizzatori;

- il professionista non può essere la parte responsabile né la parte conferente né un potenziale utilizzatore;
- in un incarico diretto, il professionista è anche il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione;
- in un incarico di attestazione, la parte responsabile o altri soggetti diversi dal professionista possono coincidere con il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione;
- se il professionista ha misurato o valutato l'oggetto sottostante rispetto ai criteri, si tratta di un incarico diretto. Questo tipo di incarico non può essere trasformato in un incarico di attestazione per il fatto che un'altra parte si assume la responsabilità della misurazione o della valutazione, per esempio, per il fatto che la parte responsabile allega alle informazioni sull'oggetto una dichiarazione con la quale se ne assume la responsabilità;
- la parte responsabile può coincidere con la parte conferente;
- in molti incarichi di attestazione la parte responsabile può anche coincidere con il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, e con la parte conferente. Un esempio è quando un'impresa incarica un professionista di svolgere un incarico di *assurance* riguardante una relazione che essa ha redatto sulle proprie politiche di sostenibilità. Un esempio del caso in cui la parte responsabile è diversa dal soggetto che effettua la misurazione o la valutazione, si ha quando il professionista è incaricato di svolgere un incarico di *assurance* riguardante una relazione redatta da un organismo pubblico sulle politiche di sostenibilità di un'impresa privata.
- In un incarico di attestazione, il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione fornisce solitamente al professionista un'attestazione scritta relativa alle informazioni sull'oggetto. In alcuni casi, il professionista può non essere in grado di acquisire tale attestazione qualora, per esempio, la parte conferente non coincida con il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione.
- La parte responsabile può essere uno dei potenziali utilizzatori, ma non l'unico.
- La parte responsabile, il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione e i potenziali utilizzatori possono far parte di imprese diverse o della stessa impresa. Per fare un esempio di quest'ultimo caso, in una struttura dualistica l'organo di sorveglianza può richiedere un certo livello di *assurance* sulle informazioni fornite dall'organo esecutivo di tale impresa. È necessario che il rapporto tra la parte responsabile, il soggetto che effettua la misurazione o la valutazione e i potenziali utilizzatori sia inquadrato nel contesto dell'incarico specifico, potendo differire dalle linee di responsabilità definite in modo più tradizionale. Ad esempio, i vertici della direzione di un'impresa (un potenziale utilizzatore) possono conferire ad un professionista un incarico di *assurance* su un particolare aspetto delle attività dell'impresa, di competenza diretta di un livello direzionale inferiore (la parte responsabile), ma del quale i vertici della direzione sono i responsabili ultimi.
- Una parte conferente che non sia anche la parte responsabile può essere il potenziale utilizzatore.

4. La conclusione del professionista può essere formulata con riferimento a:

- l'oggetto sottostante e i criteri applicabili;
- le informazioni sull'oggetto e i criteri applicabili; ovvero
- una dichiarazione resa dalla parte appropriata.

5. Il professionista e la parte responsabile possono concordare l'utilizzo dei principi ISAE per un determinato incarico anche quando non vi siano potenziali utilizzatori ulteriori rispetto alla parte responsabile, ma sono rispettate tutte le altre regole previste dai principi ISAE. In tali circostanze la relazione del professionista include una dichiarazione che ne limita l'utilizzo alla parte responsabile.